Evento formativo Camera Penale di Busto Arsizio
17 febbraio 2023

La riforma 'Cartabia' in pillole:

principali cambiamenti, nuove opportunità e

qualche interrogativo per il difensore penale,

anche alla luce delle disposizioni transitorie

del D.Lgs 150/22 della L.199/22

e dei primi provvedimenti della giurisprudenza locale

Camera Penale di Busto Arsizio

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

INDICE:

1. Particolare tenuità del fatto;
2. Contravvenzioni;
3. Digitalizzazione, processo telematico e verbalizzazione;
4. Pene sostitutive e loro applicazione;
5. Giustizia riparativa;
6. Persona offesa, querelante e parte civile;
7. Partecipazione a distanza, perquisizioni e misure cautelari;
8. Le indagini preliminari;
9. Confische e sequestri;

INDICE:

10..Notifiche;

11. Udienza preliminare, processo in assenza, rescissione del giudicato;

12 Giudizio abbreviato, patteggiamento, giudizio immediato, decreto penale di condanna;

13. Regime delle prove e mutamento del giudice;

14. Sospensione del procedimento con messa alla prova;

15. Udienza predibattimentale;

16. Impugnazioni;

17. Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte Europea dei diritti dell'uomo;

18. Rescissione del giudicato;

19. Diritto all'oblio.

1. Particolare tenuità del fatto

IL NUOVO ART. 131 *BIS* C.P.

non punibilità per tenuità del fatto

QUALI REATI?

- pena detentiva **non superiore nel minimo a 2 anni**
- pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena

La punibilità è ESCLUSA quando

- *per le **modalità della condotta***
- ***l'esiguità del danno** o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133 c.p., primo comma,*
- *anche in considerazione della condotta **SUSSEGUENTE** al reato,*
- *l'offesa é di particolare tenuità e il comportamento risulta **NON ABITUALE***

CASI DI ESCLUSIONE della **tenuità**

COMMA 2: SITUAZIONI DI FATTO (es. motivi abietti o futili, minorata difesa della vittima o quando ne sono derivate lesioni gravissime)

COMMA 3: ELENCO DI REATI (es. 318, 319, 319 *bis* c.p. articolo 73 n. 309/90, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo)

CASI DI ABITUALITÀ DEL COMPORTAMENTO

Art. 131 bis comma IV c.p.p.

- delinquente **abituale**, **professionale** o per **tendenza**

ovvero

- abbia commesso **più reati della stessa indole**, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità,

nonché

- nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto **condotte plurime**, **abituali** e **reiterate**

RIFORMA CARTABIA: ora può essere dichiarata la non punibilità per

- Furto aggravato art. 625 comma 1 c.p.
- Ricettazione art. 648 c.p.
- Calunnia art. 368 c.p.
- Falso in atto pubblico artt. 476, 479 c.p.
- Autoriciclaggio art. 648 *ter* c.p.
- Dichiarazione fraudolenta tramite false fatture, nell'ipotesi attenuata prevista dall'art. 2 comma 2 bis D.Lvo 74/2000
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, nell'ipotesi attenuata prevista dall'art. 8 comma 2-*bis* D.Lvo 74/2000

Art. 131 bis, comma IV
"La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante

Qualche esempio

2. RIFORMA CARTABIA: ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI PER ADEMPIMENTO DI PRESCRIZIONI

Le *novità* della legge delega

1. ESCLUDE che la causa estintiva operi quando le contravvenzioni **concorrono** con delitti;

1. b) è APPLICABILE anche a contravvenzioni punite con pena **congiunta** dell'arresto e dell'ammenda;

3. b) Contempla la possibilità di prestare LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ, in alternativa al pagamento di una somma di denaro;

4. c) la possibilità di un'ATTENUAZIONE DI PENA in caso di adempimento tardivo e, come tale, non utile ai fini dell'estinzione del reato.

5. Presenza di DANNO o un PERICOLO suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie

RIFORMA CARTABIA: ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI PER ADEMPIMENTO DI PRESCRIZIONI

SPECIFICHE MATERIE

Le novità previste dalla Riforma Cartabia si applicano alle **SOLE** CONTRAVVENZIONI in materia **igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande e NON** si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della riforma **nei quali sia già stata esercitata l'azione penale**

la nuova disciplina vale solo per i procedimenti nella fase delle indagini preliminari

RIFORMA CARTABIA: ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI PER ADEMPIMENTO DI PRESCRIZIONI

LA DISCIPLINA

- **Estinzione delle contravvenzioni in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande (l. 30 aprile 1962, n. 283 – artt. 12*bis*-12*nonies***

Art. 12-ter. ***Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore***

Salvo che concorrano con uno o più delitti, alle CONTRAVVENZIONI previste dalla presente legge e da altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di ***igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande****, che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie e per le quali sia prevista la pena della sola AMMENDA, ovvero la pena dell'ammenda, ALTERNATIVA o CONGIUNTA a quella dell'ARRESTO, si applicano le disposizioni del presente articolo e degli articoli 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies, 12-septies, 12-ocities e 12-nonies.*

RIFORMA CARTABIA: ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI PER ADEMPIMENTO DI PRESCRIZIONI

LA PROCEDURA IN SINTESI

- ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE
- PRESCRIZIONI, CONSEGNA DEL VERBALE AL RAPPRESENTANTE LEGALE
- TERMINE PER ESEGUIRE LE PRESCRIZIONI (MAX 6 MESI, PROROGABILE UNA VOLTA)
- TRASMISSIONE NOTIZIA DI REATO AL PM E VERBALI CON PRESCRIZIONI
- ESECUZIONE PRESCRIZIONI DEL CONTRAVVENTORE
- ENTRO TRENTA GIORNI L'ORGANO ACCERTATORE VERIFICA L'ADEMPIMENTO
- SE CONFORMI, L'ORGANO ACCERTATORE AMMETTE IL CONTRAVVENTORE AL PAGAMENTO
- IL CONTRAVVENTORE PAGA UNA **somma pari ad un sesto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa**
- ENTRO 60 GG DAL PAGAMENTO O DALLA SCANDENZA DEL TERMINE (SE NON SI ADEMPIE) L'ORGANO ACCERTATORE INFORMA IL PM
- **SE IL CONTRAVVENTORE ESEGUE LE PRESCRIZIONI E ADEMPIE AL PAGAMENTO IL PROCEDIMENTO PENALE VIENE ARCHIVIATO**

RIFORMA CARTABIA: ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI PER ADEMPIMENTO DI PRESCRIZIONI

UN'ALTERNATIVA AL PAGAMENTO

il contravventore che, per le proprie **condizioni economiche e patrimoniali**, sia impossibilitato a provvedere al pagamento della somma di denaro, può richiedere al PM, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, di svolgere in alternativa **lavoro di pubblica utilità**

La richiesta è comunicata all'organo accertatore

COSA ALLEGARE

- Autocertificazione per l'impossibilità al pagamento
- Dichiarazione di disponibilità dell'ente per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità

SE IL CONTRAVVENTORE ESEGUE LE PRESCRIZIONI ED ESEGUE I LAVORI DI PU
IL PROCEDIMENTO PENALE VIENE ARCHIVIATO

RIFORMA CARTABIA: ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI PER ADEMPIMENTO DI PRESCRIZIONI

LA PROCEDURA PT. 2

- Il PM notifica al contravventore un DECRETO nel quale indica orari e durata dei lavori
- Il decreto è comunicato anche all'organo accertatore
- Il lavoro di pubblica utilità **non** può avere durata > 6 mesi e l'attività non può avere durata > a 8 ore giornaliere
- L'attività iene svolta nell'ambito della Regione di RESIDENZA del contravventore
- Il CONTROLLO sull'osservanza degli obblighi è ffettuato dall'ufficio di ps o dal comando dei Carabinieri territorialmente competente.
- Entro 60gg dalla scadenza del termine previsto per la conclusione del lavoro l'autorità comunica all'organo accertatore e al pubblico ministero **l'avvenuto svolgimento o meno** dell'attività lavorativa.
- Il contravventore può **interrompere** la prestazione del lavoro di pubblica utilità PAGANDO una somma di denaro pari **a un sesto del massimo dell'ammenda** prevista per la contravvenzione, dedotta la somma corrispondente alla durata del lavoro già prestato.
- In tal caso il contravventore informa l'organo accertatore e l'autorità preposta al controllo che informa il PM
- **SE IL CONTRAVVENTORE ESEGUE I LAVORI DI PU IL PROCEDIMENTO PENALE VIENE ARCHIVIATO**

RIFORMA CARTABIA: ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI PER ADEMPIMENTO DI PRESCRIZIONI

ADEMPIMENTO TARDIVO

ART. 12 *NONIES*

Se la prescrizione è adempiuta in un tempo superiore a quello stabilito, la pena è diminuita.

***Prima dell'apertura del dibattimento**, ovvero prima del decreto di condanna, l'adempimento di cui al comma che precede, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo accertatore, **sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale**.*

*In tal caso, **la somma da versare è ridotta a un quarto del massimo dell'ammenda** stabilita per la contravvenzione commessa.*

RIFORMA CARTABIA: ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI PER ADEMPIMENTO DI PRESCRIZIONI

<u>SOSPENSIONE</u> DEL PROCEDIMENTO PENALE

LAVORI DI PU

Fino alla scadenza del termine per la comunicazione sullo svolgimento o meno dei lavori (art. 12 quinquies

La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione.

Possono essere assunte prove con incidente probatorio, atti urgenti di indagine preliminare, e disposto il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

Se è presentata richiesta di archiviazione, l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità è sospesa fino alla decisione del GIP.

PAGAMENTO

Fino alla scadenza del termine per la comunicazione sulle prescrizioni e sul pagamento (art. 12 quater, commi III e IV)

RIFORMA CARTABIA: ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI PER ADEMPIMENTO DI PRESCRIZIONI

in materia di igiene produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande

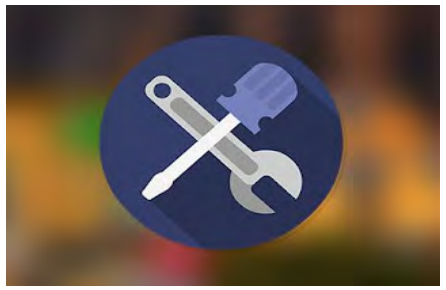

Camera Penale di Busto Arsizio

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

3. DIGITALIZZAZIONE, PROCESSO TELEMATICO E VERBALIZZAZIONE

LA TRANSIZIONE DIGITALE

OBIETTIVO: passaggio al «processo penale digitale»

Il legislatore delegante ha inteso delineare un unico e organico contesto normativo di riferimento idoneo ad istruire un ambiente digitale per il processo penale

TEMPI e DISCIPLINA TRANSITORIA

- Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi entro il 31/12/2023, verranno stabilite le regole tecniche per i depositi telematici ed individuati gli uffici giudiziari in cui sarà necessario continuare a lavorare analogicamente.

- La L. n. 199/2022 ha apportato modifiche alla disciplina transitoria originariamente prevista. All'art. 5 quater lett. a) sono previste modifiche all'art. 87 co. 6, 6 bis e 6 quinquies D.Lgs. 150/22 e l'art. 5 quinquies L. n. 199/2022 ha introdotto l'art. 87 *bis* al D.Lgs. 150/22.

In sostanza sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, ovvero sino ad un diverso termine eventualmente indicato nei decreti, si continuano ad applicare le vecchie regole, ovvero per gli atti di cui all'art. 415 *bis,* opposizione all'archiviazione, denunce e querele, nomine e rinuncia si utilizza solo il portale (basta la ricevuta per attestare il deposito, tempestivo se effettuato entro le h. 24) e in caso di malfunzionamento certificato dal Direttore generale dei sistemi informatici il termine è prorogato al giorno successivo. Per questi atti non è valido l'invio a mezzo PEC. Per gli altri atti rimane valido il deposito a mezzo PEC, tempestivo se effettuato entro le h 24. Specifica precisazione per le impugnazioni, depositabili a mezzo pec (atto firmato digitalmente con indicazione allegati firmati anch'essi digitalmente, pec dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato) con specifica ammissibilità si tale modalità per il riesame, da inviare al tribunale del riesame.

MODI

Inserite nuove disposizioni sugli atti del procedimento

N.B. non sono state introdotte nuove previsioni in materia di invalidità degli atti. Sono state adattate quelle esistenti al sistema digitale

- FORMA DEGLI ATTI E SOTTOSCRIZIONE IN MODALITA' TELEMATICA

La modalità di formazione di ogni atto del processo penale sarà quella digitale, salve le deroghe di cui al nuovo comma 3 dell'art. 110 c.p.p., e la sottoscrizione dell'atto dovrà avvenire in modalità digitale come indicato dall'art. 111 c.p.p.

- FASCICOLO INFORMATICO

Art. 111 ter c.p.p.: nasce il fascicolo informatico per ogni procedimento penale nel quale deve essere contenuto l'elenco di eventuali atti in formato analogico.

All'interno dello stesso è inserito il fascicolo del difensore

DEPOSITO TELEMATICO

- REGOLE GENERALI STABILITE DALL'ART. 172 C.P.P.

★ i termini si intendono rispettati se il deposito viene accettato da parte del sistema entro le ore 24:00 del giorno utile

★ se il deposito è stato effettuato fuori dall'orario di apertura dell'ufficio i termini decorrenti dal deposito telematico si calcolano dalla data di prima apertura immediatamente successiva dell'ufficio.

MALFUNZIONAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI

Il nuovo artt. 175 bis disciplina i casi di malfunzionamento del sistema e le modalità di certificazione dello stesso, prevendendo il ritorno alla modalità analogica per non creare eccezioni ai termini perentori stabiliti.

Numerosi comunque saranno i problemi di carattere pratico in quanto l'accesso al fascicolo e la visione degli atti non è consentita ma il termine decorre comunque.

Giunge forte una raccomandazione dalla stessa relazione che accompagna la riforma:

PROCEDERE SEMPRE AL BACKUP DEI DATI per avere sempre a disposizione gli atti anche al di fuori della piattaforma web.

VERBALIZZAZIONE

Novità: introduzione della registrazione audio e video come forme ordinarie di documentazione. Spesso prevista però la precisazione «salva la contingente indisponibilità di strumentazione e/o personale»

PRINCIPALI NOVITA'

- Anche il verbale diventa digitale quale criterio generale e viene introdotta la AUDIO E VIDEO REGISTRAZIONE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E quando il verbale sia redatto in forma riassuntiva, o quando la redazione in forma integrale sia ritenuta insufficiente.
- In caso di persona in stato di detenzione, ed altresì in caso di applicazione di altra misura cautelare personale, devono essere usati strumenti di riproduzione AUDIOVISIVA in via preferenziale. Se ciò non è possibile, si ricorre a mezzi di riproduzione fonografica.
- Alla persona chiamata a rendere SIT è dato avviso della possibilità di documentazione mediante riproduzione fonografica, salva l'indisponibilità di macchinari e/o personale.
- Introdotto per la P.G. l'obbligo di riproduzione fonografica nei casi e con le precisazioni indicati dalla nuova formulazione dell'art. 357 e 373

VIDEOREGISTRAZIONE DELLA PROVA DICHIARATIVA

Il presupposto è dato dalla rilevanza della prescrizione per la prova dichiarativa assunta in qualunque contesto nel cui ambito si formi un mezzo dimostrativo fisiologicamente idoneo a supportare la decisione sulla *regiudicanda*.

- Escussione persone informate nell'ambito del giudizio abbreviato
- Prove raccolte in sede di incidente probatorio

Modificato anche l'art. 510 c.p.p. con introduzione dei commi 2 bis e 3 bis:

«L'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell'articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico. - La trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al comma 2-bis è disposta solo se richiesta dalle parti.»

MA

tali disposizioni si applicano decorso un anno dall'entrata dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Camera Penale di Busto Arsizio

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

4. PENE SOSTITUTIVE

LA "RIFORMA CARTABIA" COMPORTA UNA INNOVAZIONE GENERALE ED ORGANICA DELLE "SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI",

DISCIPLINATE, DA SEMPRE, DALLA L. 24 NOVEMBRE 1981 N.689, E CIÒ PARTENDO GIÀ DA UNA PRECISA SCELTA LESSICALE, LÀ DOVE SI PARLA DI "PENE SOSTITUTIVE" PER TRATTEGGIARNE LO SPESSORE SANZIONATORIO.

ALLE PRECEDENTI SANZIONI SOSTITUTIVE, DISCIPLINATE DALL'ART. 53 L.689/'81, OVVERO SEMIDETENZIONE (FINO A DUE ANNI DI PENA DETENTIVA); LIBERTÀ CONTROLLATA (FINO AD UN ANNO DI PENA DETENTIVA) E PENA PECUNIARIA (FINO A SEI MESI DI PENA DETENTIVA) SUBENTRANO LA SEMILIBERTÀ SOSTITUTIVA; DETENZIONE DOMICILIARE SOSTITUTIVA; LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ SOSTITUTIVO E PENA PECUNIARIA SOSTITUTIVA

L'INNOVAZIONE LEGISLATIVA, CON L'INNALZAMENTO DEL TETTO EDITTALE FINO A QUATTRO ANNI, È TESA, ANZITUTTO, A VALORIZZARE LE SINGOLE PENE SOSTITUTIVE AL DI FUORI DALL'AREA DELLA "PENA SOSPENDIBILE" ED ALLINEARE, GIÀ NEL GIUDIZIO DI COGNIZIONE, QUELLE PENE DETENTIVE BREVI CHE, IN SEDE DI ESECUZIONE, CONSENTIREBBERO L'ACCESSO ALLE MISURE ALTERNATIVE DI CUI ALL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

CLASSIFICAZIONE MISURE SOSTITUTIVE

Semilibertà sostitutiva, Detenzione domiciliare sostitutiva, Lavoro di pubblica utilità sostitutivo, Pena pecuniaria sostitutiva

Semilibertà sostitutiva

disciplinata dall'art. 55 L.689/'81 , può sostituire la pena detentiva sino ad anni 4 e comporta l'obbligo di trascorrere almeno 8 ore al giorno in un istituto di pena e di svolgere, per la restante parte del giorno, attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale

Detenzione domiciliare sostitutiva

disciplinata dall'art.56 L.689/'81, può sostituire la pena detentiva sino ad anni 4 e comporta l'obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case-famiglia protette, per non meno di 12 ore al giorno. In ogni caso, il condannato può lasciare il domicilio per almeno 4 ore al giorno anche non continuative;

Lavoro di pubblica utilità sostitutivo

disciplinato dall'art.56 bis L.689/'81, può sostituire la pena detentiva sino ad anni 3 e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, le città metropolitane, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza e di volontariato per un minimo di 6 ore ed un massimo di 15 ore settimanale, estendibili;

Pena pecuniaria sostitutiva

disciplinata dall'art.56 quater L.689/'81, può sostituire la pena detentiva sino ad anni 1 . Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva, il Giudice, tenuto conto anche degli innovativi indici delle "condizioni di vita" e "condizioni patrimoniali", individua il valore giornaliero (da un minimo di 5 euro ad un massimo di 2500 euro) e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il Giudice fissa anche le modalità del pagamento, che può avvenire in una unica soluzione ovvero in rate mensili ai sensi dell'art.133 ter c.p.cpp.

DISCIPLINA APPLICAZIONE PENA SOSTITUTIVA

Art. 545 bis c.p.p.

- quando viene applicata una pena detentiva non superiore ad anni 4, fuori dei casi della sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il Giudice avvisa le parti sulla possibilità di richiedere una pena sostitutiva e ciò al fine di verificarne il consenso, che può essere espresso anche a mezzo di procuratore speciale.
- Se non è possibile decidere nell'immediatezza, viene fissata apposita udienza non oltre 60 giorni.
- In tale lasso temporale, il Giudice, al fine della scelta sulla sostituzione e sul tipo di misura, può acquisire da UEPE o dalla Polizia Giudiziaria le informazioni necessarie.
- All'esito, il Giudice integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva e le prescrizioni corrispondenti.

ESCLUSIONE PENE DETENTIVE SOSTITUTIVE

Art. 59 L.689/'81

La pena detentiva non può essere sostituita:

- a) commissione del reato entro tre anni dalla revoca della semilibertà, detenzione domiciliare o lavoro di pubblica utilità;
- b) commissione di delitto non colposo nel corso dell'esecuzione di pene detentive sostitutive;
- c)alla pena pecuniaria, chi non ha pagato, nei 5 anni precedenti, altra sanzione pecuniaria;
- d) nei casi di applicazione di misure di sicurezza personali;
- e)per i reati di cui all'art.4 bis della L.1975 n.354, salvo la collaborazione di cui all'art.323 bis c.p.

ESECUZIONE PENE DETENTIVE SOSTITUTIVE

In concreto

La semilibertà e la detenzione domiciliare sono fatte applicare dal Pubblico Ministero, senza alcun meccanismo sospensivo ex art.656 c.p.p., con trasmissione degli atti al Magistrato di Sorveglianza, il quale, verificata l'attualità delle prescrizioni, entro 45 giorni dalla ricezione della sentenza, provvede, con ordinanza, a confermare o modificare le sole modalità di esecuzione e le prescrizioni della pena;

Il lavoro di pubblica utilità è affidato, invece, al giudice della cognizione che lo ha applicato, che trasmette la sentenza o il decreto irrevocabile all'ufficio di pubblica sicurezza o al comando Arma dei carabinieri e all'Uepe, che andrà a riferire periodicamente al Giudice sulla corretta esecuzione dei lavori;

La pena pecuniaria è stata oggetto di una rivoluzione copernicana, con riformulazione dell'art.660 c.p.p., che necessita, quindi, di una trattazione separata.

ESECUZIONE PENA PECUNIARIA

- L'esecuzione è curata dal Pubblico Ministero che, all'atto della definitività della sentenza o irrevocabilità del decreto, emette ordine di esecuzione con il quale ingiunge al condannato il pagamento;
- Oltre all'identificazione del soggetto e del provvedimento, l'ordine di esecuzione contiene l'intimazione al pagamento entro il termine di 90 giorni dalla notifica, con avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva;
- solo nel caso di accertata insolvibilità, la pena pecuniaria non soddisfatta potrà essere convertita in lavoro di pubblica utilità sostitutivo;
- in caso di pagamento rateale, già disposto con la sentenza o in decreto, la prima rata deve essere pagata entro trenta giorni, in difetto vi è la decadenza dal beneficio del termine;
- se non previsto in sentenza o decreto, è possibile, entro 20 giorni dalla notifica, depositare, presso la segreteria del Pubblico Ministero, istanza di pagamento rateale, che verrà trasmessa al Magistrato di Sorveglianza per le opportune determinazioni;
- il mancato pagamento della pena pecuniari comporta, su richiesta del Pubblico Ministero al Magistrato di Sorveglianza, la conversione della pena pecuniari in semilibertà sostitutiva; detenzione sostitutiva e, solo per il caso di accertata insolvibilità, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;
- in caso di insolvibilità, è possibile chiedere anche un differimento di mesi 6, prorogabile una sola volta;
- il pagamento della multa o dell'ammenda, anche nel corso dell'esecuzione delle pene sostitutive applicate per il mancato adempimento, determina la loro cessazione;

5. GIUSTIZIA RIPARATIVA

PREAMBOLO

DA PIÙ DI 20 ANNI ESISTE IN ITALIA LA GIUSTIZIA RIPARATIVA: I PRIMI UFFICI PER LA MEDIAZIONE PENALE MINORILE FURONO APERTI A TORINO, MILANO E BARI VERSO LA FINE DEGLI ANNI 90.

FINO AD OGGI NON ESISTEVA, PERÒ, UNA LEGGE DA CUI LA GIUSTIZIA RIPARATIVA FOSSE REGOLAMENTATA.

È UNA LEGGE NELLA QUALE TROVIAMO PAROLE QUALI "RIPARAZIONE DELL'OFFESA", "RICONOSCIMENTO RECIPROCO", "RESPONSABILIZZAZIONE", "LEGAMI CON LA COMUNITÀ".

UN DIRITTO, INSOMMA CHE RIESCE A GUARDARE OLTRE SÉ STESSO, OLTRE I CONFINI DELLE NORME. UN DIRITTO CHE, DIETRO I TECNICISMI E LE FORME, RICORDA CHE ESISTONO VITE UMANE, PERSONE IN CARNE ED OSSA, "PERSONE CON LE LORO VITE, LE LORO STORIE, I LORO CORPI, CHE DESIDERANO ALTRO CHE NON ESSERE SOLO SANZIONATE O MINACCIATE, CHE CHIEDONO ANCHE DI ESSERE ACCOLTE, ASCOLTATE, COINVOLTE".

È UNA LEGGE CHIARA, SEMPLICE E PRECISA E SI LASCIA CAPIRE DA CHIUNQUE.

È UNA GIUSTIZIA DELL'INCONTRO, CHE OFFRE AD AUTORI E VITTIME DEI REATI UN'OCCASIONE, CHE NESSUN ALTRO LUOGO DELL'ORDINAMENTO PREVEDE, PER SUPERARE INSIEME LE CONSEGUENZE GENERATE DAL REATO, AL DI LÀ DEI SINGOLI RUOLI PROCESSUALI

LA DISCIPLINA

Il titolo IV "disciplina organica della giustizia riparativa" del D.Lgs n.150/2022 si compone di 26 articoli.
Negli artt. 42 e 43 sono trasfusi i principi generali che abbiamo delineato nelle sue linee essenziali.
Gli artt. 44-45 -46 si occupano dell'accesso ai programmi di giustizia riparativa affermando che "[i programmi] sono accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato e alla sua gravità".
Si può accedere "in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza".

CHI PUÒ PARTECIPARE AI PROGRAMMI?

Le vittime del reato; le persone indicate come autore dell'offesa; familiari della vittima e della persona indicata come autore dell'offesa, persone di supporto, enti e associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato (art. 45)
Anche i minori possono partecipare ai programmi, con specifiche garanzie (art. 46)

CHI INFORMA AUTORE DELL'OFFESA E VITTIMA DEL REATO?

L'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento o all'inizio dell'esecuzione
Autore e vittima hanno diritto all'informazione anche dagli Istituti e servizi del Ministero della giustizia, dai servizi sociali, dai servizi di assistenza alle vittime, dall'autorità di pubblica sicurezza e da qualsiasi operatore che sia in contatto con i soggetti (art. 47)
Gli artt. 48 e 49 disciplinano in modo puntuale il consenso alla partecipazione ai programmi - che deve essere personale, libero, consapevole informato ed espresso in forma scritta (ed è sempre revocabile anche per fatti concludenti) – e il diritto all'assistenza linguistica.
Gli artt. 50-51 e 52 sono dedicati ai doveri e garanzie dei mediatori e dei partecipanti.
Tutti gli operatori (mediatori, personale dei centri per la giustizia riparativa) sono tenuto alla riservatezza sulle attività e sugli atti compiuti.
Tutte le dichiarazioni e informazioni acquisite non possono essere utilizzate nel procedimento penale e nella fase dell'esecuzione della pena.
Viene disciplinata dall'art. 52 con la massima puntualità la tutela del segreto per i mediatori. Presso i mediatori non si può procedere a sequestro, salvo che costituiscano corpo del reato; non sono consentite intercettazioni; i mediatori non hanno obblighi di denuncia

CHI INFORMA AUTORE DELL'OFFESA E VITTIMA DEL REATO?

L'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento o all'inizio dell'esecuzione
Autore e vittima hanno diritto all'informazione anche dagli Istituti e servizi del Ministero della giustizia, dai servizi sociali, dai servizi di assistenza alle vittime, dall'autorità di pubblica sicurezza e da qualsiasi operatore che sia in contatto con i soggetti (art. 47)
Gli artt. 48 e 49 disciplinano in modo puntuale il consenso alla partecipazione ai programmi - che deve essere personale, libero, consapevole informato ed espresso in forma scritta (ed è sempre revocabile anche per fatti concludenti) – e il diritto all'assistenza linguistica.
Gli artt. 50-51 e 52 sono dedicati ai doveri e garanzie dei mediatori e dei partecipanti.
Tutti gli operatori (mediatori, personale dei centri per la giustizia riparativa) sono tenuto alla riservatezza sulle attività e sugli atti compiuti.
Tutte le dichiarazioni e informazioni acquisite non possono essere utilizzate nel procedimento penale e nella fase dell'esecuzione della pena.
Viene disciplinata dall'art. 52 con la massima puntualità la tutela del segreto per i mediatori. Presso i mediatori non si può procedere a sequestro, salvo che costituiscano corpo del reato; non sono consentite intercettazioni; i mediatori non hanno obblighi di denuncia

COME SI SVOLGONO I PROGRAMMI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA?

Vengono svolti da almeno due mediatori e comprendono (art. 53):

a) La mediazione tra autore del reato e vittima, anche estesa ai gruppi parentali
b) Dialogo riparativo
c) Ogni altro programma dialogico guidato da mediatori

Dopo i colloqui preliminari a cui possono partecipare anche i difensori (art.54), si svolgono gli incontri "in luoghi e spazi adeguati allo svolgimento dei programmi e idonei ad assicurare riservatezza ed indipendenza" (art.55).

QUALI SONO GLI ESITI RIPARATIVI?

L'esito riparativo può essere simbolico (dichiarazioni, scuse formali, impegni comportamentali ecc) o materiale (risarcimento del danno, restituzioni, elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato). È garantita l'assistenza dei mediatori per l'esecuzione degli accordi.
I difensori dei partecipanti possono partecipare ad ogni fase del programma (art. 56).

VALUTAZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA:

COME AVVIENE?

I mediatori inviano all'esito del programma all'AG una relazione positiva o negativa che sia (art. 57).
L'AG valuta svolgimento del programma anche ai fini del 133 cp
In ogni caso, "la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento dell'esito riparativo non producono effetti sfavorevoli" per l'autore del reato (art.58).

CAPO IV

E’ dedicato alla formazione dei mediatori esperti (artt. 59 e 60 che si occupa dei requisiti per l’esercizio dell’attività di mediatore esperto e dell’istituzione dell’elenco dei mediatori esperti presso il Ministero della Giustizia)

CAPO V

Tratta dei “servizi per la giustizia riparativa” disciplinando puntualmente il coordinamento a livello nazionale dei servizi e livelli essenziali delle prestazioni (nei limiti della disponibilità del fondo di cui all’art.67) e istituendo centri e conferenza locale per la giustizia riparativa (artt. da 61 a 67).

Camera Penale di Busto Arsizio

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

RIFORMA CARTABIA

6. Cosa cambia per la persona offesa e per il suo difensore durante le indagini preliminari

Il querelante: l'elezione di domicilio e la rimessione tacita

ART. 90 bis c.p.p.

Il querelante ha l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, che può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;

che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero o presso la cancelleria del giudice; -SI APPLICA ALLE QUERELE PRESENTATE DAL 30.12.2022 -

ATTENZIONE

La mancata effettiva conoscenza del procedimento da parte del querelante può determinare una remissione tacita della querela secondo il nuovo art. 152 c.p.

Vi è remissione tacita:
1) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone;
2) quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo;

La vittima del reato viene informata senza ritardo da parte dell'autorità giudiziaria, in ogni stato e grado del procedimento penale o all'inizio dell'esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza, in merito alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

La disposizione relativa alla remissione tacita non si applica quando
- il querelante è persona incapace per età o d infermità, ovvero persona vulnerabile
. la persona che ha proposto querela ha agito per conto di un minore o di una persona offesa priva di autonomia.

Per lo stesso principio per i reati ora a querela di parte (artt. 582- 605- 610- 612- 614-624-634-635-659-660 c.p.) si procede comunque d'ufficio se la p.o è incapace per età o infermità

La persona offesa e il suo difensore durante le indagini preliminari

Se la persona offesa non è querelante ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio. Anche presso un indirizzo di posta elettronica (art. 90 1 bis c.p.p.)

quando anche la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni sono eseguite secondo le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8 (mani della stessa o di convivente presso l'abitazione luogo di lavoro dimora o casa comunale). Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria.

Attenzione E' altresì opportuno che persona offesa faccia richiesta di essere informata della conclusione delle indagini

Art. 415 bis: solo alla persona offesa che ne ha fatto richiesta dii essere informata della conclusione indagini vengono notificati

-Avviso di avvenuto deposito della documentazione d'indagine in segreteria scaduti i termini di cui art. 407 bis comma 2 e il Pm non si è determinato sull'azione penale (art. 415 ter c. 1)

-Ordine del PG al Pm di deposito della documentazione d'indagine nel caso il Pm non abbia provveduto autonomamente alla scadenza dei termini di cui all'art. 407 bis comma 2 (art. 415 ter comma 2)

- Decreto del PG di rigetto della richiesta di differimento di notifica dell'avviso di conclusione indagini formulata dal PM (415bibis 5 ter)

La persona offesa può chiedere al Giudice che il Pm provveda ad assumere le determinazioni sull'azione penale:

1. Se alla scadenza dei termini di cui all'art. 407 bis comma 2 il Pm non ha esercitato l'azione penale o chiesto l'archiviazione (art. 415 bis 5 quater)
2. se alla notifica dell'avviso di deposito della documentazione in segreteria o del decreto del PG che ne ordina il deposito è decorso un termine pari a un mese senza che il PM abbia assunto le determinazioni sull'azione penale (art. 415 ter)

La Costituzione di Parte Civile

La Costituzione di Parte Civile: i nuovi termini art. 79 c.p.p.

Nei procedimenti per i quali è prevista l'udienza preliminare

La costituzione di parte civile deve avvenire a pena di decadenza prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti

SE AL 30.12.2022 L'UDIENZA PRELIMINARE SI E' GiA' TENUTA RIMANE LA POSSIBILITA' DI COSTITUIRSI PARTE CIVILE FINO AGLI ACCERTAMENTI SULLA COSTITUZIONE DELLE PARTI IN DIBATTIMENTO

Nei procedimenti per i quali non è prevista l'udienza preliminare

La costituzione di parte civile deve avvenire a pena di decadenza fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 (controllo sulla regolare costituzione delle parti) o dall'articolo 554-bis, comma 2 (l'accertamento della costituzione delle parti durante la nuova udienza predibattimentale.

Quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484, se la stessa avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici

Formalità della costituzione di parte civile
ART 78 c.p.p.

I presupposti civili per la costituzione di parte civile

La costituzione di parte civile deve contenere a pena di inammissibilità oltre i noti requisiti dell'art. 78 c.p.p. (omissis) .
d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda **agli effetti civili**

La facoltà per il difensore di nominare un sostituto

Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell'articolo 100, nonché la procura per la costituzione di parte civile a norma dell'articolo 122 Il difensore può nominare un sostituto, se in questa non risulta la volontà contraria della parte interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l'atto di costituzione.

Nuove facoltà della parte civile

ART. 335 quater

La parte civile può chiedere che la questione relativa alla retrodatazione della iscrizione della notizia di reato precedentemente accolta sia nuovamente esaminata **a pena di decadenza** prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'articolo 491,comma 1(termine per la trattazione delle questioni preliminari).

Nel dibattimento preceduto da udienza preliminare, la domanda di nuovo esame della richiesta di retrodatazione può essere proposta solo se già avanzata nell'udienza preliminare.

L'ordinanza del giudice dibattimentale può essere impugnata nei casi e nei modi previsti dai primi due commi dell'articolo 586 (cioè con l'impugnazione della sentenza).

COSA CAMBIA PER LA PARTE CIVILE NELLE IMPUGNAZIONI ?

Art 573 c.p.p.

Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili

il Giudice d'appello e la Corte di Cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale

Art 578 c.p.p.

Se il reato si è estinto per amnistia prescrizione o improcedibilità, e vi stata condanna generica al risarcimento del danno a favore della parte civile impugnata per interessi civili,

Il Giudice di Appello e la Corte di Cassazione rinviano al Giudice civile competente per le determinazioni

7. LA PARTECIPAZIONE A DISTANZA

Geografia della riforma

La disciplina della partecipazione a distanza è inserita nel LIBRO II (ATTI), mediante l'inserimento del TITOLO II BIS.

La partecipazione a distanza– Riforma Cartabia

ART. 133 BIS c.p.p

regola i casi in cui il giudice con decreto disponga:

- che un **atto** sia compiuto a distanza
- che un'**udienza** sia compiuta a distanza
- che una **parte o piu' parti** possano partecipare a distanza

ART. 133 TER CPP

- Il compimento di un atto o la celebrazione di un'udienza a distanza e' decisa con decreto motivato, che viene comunicato o notificato assieme alla fissazione dell'udienza almento 3 gg. prima della data.
- La partecipazione a distanza si attua con collegamento audiovisivo.
- I luoghi del collegamento audiovisivo sono equiparati all'aula di udienza.

La partecipazione a distanza– Riforma Cartabia

CARATTERI DEL COLLEGAMENTO:

- l'effettivo contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti;
- visibilita' reciproca;
- registrazione audiovisiva;
- nei casi di udienza pubblica a distanza: adeguata pubblicita' degli atti compiuti a distanza.

Il collegamento viene disposto da altro ufficio giudiziario o di polizia, salvo:

- per I **DETENUTI** (si collegano dal luogo dove si trovano)

- per I **DIFENSORI** (si collegano dal loro ufficio o altro luogo idoneo).

Salvo il diritto dei difensori e sostituti di consultarsi tra loro e con l'assistito con strumenti idonei.

Salvo il diritto di collegarsi dal luogo dove è presente l'assistito

Perquisizioni

Perquisizioni – Riforma Cartabia

ART. 252 *bis* CPP

Opposizione al decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero

entro 10 gg dalla perquisizione o dalla data di conoscenza della perquisizione non seguita da sequestro il perquisito o l'indagato possono presentare opposizione al giudice che decide ex art. 127

ART. 352 CPP

- **Cambia il comma IV**: il PM decide con decreto motivato sulla convalida della perquisizione nelle 48 ore successive (*vecchio testo: convalida la perquisizione*)
- **S'aggiunge il comma 4 bis:** entro 10 gg dalla **convalida della perquisizione** non seguita da sequestro la persona indagata o la persona che l'ha subita possono ricorrere al giudice ex art. 127

Misure cautelari

Misure cautelari – Riforma Cartabia

ART. 293 CPP

La comunicazione scritta che viene consegnata all'imputato contiene anche l'avviso che egli ha la facoltà di accedere ai **programmi di giustizia riparativa** (s'aggiunge la lettera i-bis al comma 1).

Art. 294 CPP

S'aggiunge la possibilità dell' interrogatorio **a distanza** per la persona sottoposta a misura o per il difensore che ne facciano richiesta.

La regola è la riproduzione audiovisiva. Non potendo, almeno fonografica.

Misure cautelari – Riforma Cartabia

ART. 295 CPP

- CAMBIA IL COMMA 2

Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 296, lo stato di latitanza, **altrimenti dispone la prosecuzione delle ricerche.**

ART. 296 CPP

CAMBIA IL COMMA 2

la latitanza è dichiarata con decreto motivato. Se la dichiarazione consegue alla mancata esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari, nel decreto sono indicate le specifiche circostanze che provano l'effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarvisi.

Misure cautelari – Riforma Cartabia

ART. 300 CPP

S'AGGIUNGE il comma 4- *bis*

impone la **revoca della misura cautelare o sostituzione *in melius* in 3 casi:**

- CONDANNA a pena pecuniaria sostitutiva;
- CONDANNA al lavoro di pubblica utilità sostitutivo;
- CONDANNA alla detenzione domiciliare sostitutiva;

ART. 304 CPP

S'AGGIUNGE un caso di sospensione dei termini di durata massima (aggiunta della lettera *c-ter* del primo comma)

c-ter) nei casi previsti dall'articolo 545 bis, comma 1, durante il tempo intercorrente tra la lettura del dispositivo e l'udienza fissata per la decisione sulla eventuale sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in tal caso, la sospensione dei termini previsti dall'articolo 303 non può comunque avere durata superiore a sessanta giorni.

Misure cautelari – Riforma Cartabia

Art. 309 CPP

CAMBIA il comma 4: La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dall'articolo 582. Sparisce il riferimento all'art. 583. Sicche' l'atto di impugnazione **non si puo' piu' spedire ma solo depositare ai sensi e nei modi dell'art. 582.**

CAMBIA il comma 8 bis: L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente **o, quando una particolare disposizione di legge lo prevede, di partecipare a distanza. Il presidente può altresì disporre la partecipazione a distanza dell'imputato che vi consenta.**

ART. 311 CPP

CAMBIA il comma 3:

Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza. **Si osservano le forme previste dall'articolo 582.** Il giudice cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione

Camera Penale di Busto Arsizio

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

8. Le Indagini Preliminari:

il baricentro del (nuovo) processo penale

LA RIFORMA IN DETTA TEMATICA MIRA NON SOLO A FISSARE TERMINI PROCEDIMENTALI PIÙ RISTRETTI E STRINGENTI, MA ANCHE A INTRODURRE RIMEDI GIURISDIZIONALI ALLA EVENTUALI STASI O INERZIA DEL PM.

I NUOVI MECCANISMI PREVISTI, INFATTI, -GIÀ A PARTIRE DALL'ISCRIZIONE DELLE NOTIZIE DI REATO, PER LA QUALE È PREVISTO UN SISTEMA DI CONTROLLO- INTRODUCONO TEMPI STABILITI PER LA CONCLUSIONI DELLE INDAGINI, CON UNA PARTECIPAZIONE DI CERTO NON MARGINALE DELLE PARTI PROCESSUALI NONCHÉ DELLA PROCURA GENERALE.

LE INDAGINI PRELIMINARI, INTESE NELLA LORO AMPIA ACCEZIONE, DIVENGONO IL BARICENTRO DEL PROCESSO OVE PUBBLICA ACCUSA, DIFENSORI E GIUDICI ASSUMONO NUOVE VESTI E RICOPRONO NUOVE RESPONSABILITÀ, ONDE FAVORIRE IL BUON ED EFFICACIE ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA PENALE.

SI RITIENE UTILE, PRIMA DI ENTRARE APPROFONDIRE LE SINGOLE TEMATICHE –CHE SI È RITENUTO OPPORTUNO RIPORTARE NEI SINGOLI PARADIGMI ENUNCIATIVI STANTE LA NOVITÀ DELLA MATERIA, ASSOCIATA ALL'IMPRONTA TECNICA CHE LA CONTRADDISTINGUE, RICORDARE CHE:

-SONO MODIFICATI I TERMINI DELLE IP;

- ALLA SCADENZA DEI TERMINI DELLE IP, IL PM HA UN ULTERIORE TERMINE PER ASSUMERE LE PROPRIE DETERMINAZIONI TRASCORSO IL QUALE HA L'OBBLIGO DI DEPOSITARE GLI ATTI, CON FACOLTÀ DELLE PARTI DI ESTRARNE COPIA;

- IL PM È TENUTO A COMUNICARE AL PG, MEDIANTE ELENCHI SETTIMANALI, TRE TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI A SECONDA DEL TERMINE NON OSSERVATO;

- LA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI PUÒ RIVOLGERSI AL GIUDICE ONDE ACCERTARE LA TEMPESTIVITÀ DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO, CON RICHIESTA DI RETRODATAZIONE;

- L'INDAGATO, NONCHÉ LA PERSONA OFFESA CHE ABBIA FATTO RICHIESTA DI ESSERE INFORMATA IN RELAZIONE ALLA CONCLUSIONE DELLE IP, HANNO LA POSSIBILITÀ DI INTERFACCIARSI CON L'AG IN CASO DI STASI

ISCRIZIONE N.R.

ISCRIZIONE, TRATTAZIONE, RETRODATAZIONE NOTIZIE DI REATO

ART. 335 CPP

- Stabilisce i nuovi criteri in base ai quali il PM è tenuto a provvedere alla iscrizione della notizia di reato
- Non sono ammesse iscrizioni di NR generiche e di soggetti raggiunti da meri sospetti
- Possibilità per il PM, ai sensi dell'art 335, comma 1 *ter* cpp di indicare una data anteriore a partire dalla quale l'iscrizione deve intendersi effettuata, quando non abbia provveduto tempestivamente

Art. 335 *quater* cpp

- Il Giudice può essere chiamato a retrodatare le iscrizioni nel caso di ingiustificato e inequivocabile ritardo da parte del PM.
- Il termine per la presentazione: **20 giorn**i dalla data in cui l'interessato ha facoltà di prendere visione degli atti. Ulteriori richieste sono ammissibili solo se proposte nello stesso termine e fondate su atti differenti, non conoscibili ab origine. Ulteriore profilo di inammissibilità dell'istanza: mancata indicazione delle ragioni che sorreggono la richiesta di retrodatazione.
- L'istanza (salvo eccezioni stabilite dal comma 5, citato articolo) deve essere depositata presso la cancelleria del giudice che procede con la prove dell'avvenuta notifica al PM che può a sua volta presentare memorie entro 7 giorni dalla suddetta notifica.
- Il Giudice decide con ordinanza: *de plano* o mediante fissazione di Camera di Consiglio. Se la richiesta è ammessa, il Giudice indica la data nella quale deve intendersi iscritta la NR, nonché il nome della persona alla quale il reato risulta attribuito; se viene respinta, la difesa -ovvero il PM e la parte civile se la richiesta è accolta-, possono chiedere che la questione sia nuovamente esaminata prima della conclusione dell'UP o se questa manca dopo la costituzione delle parti.
- Se l'udienza dibattimentale è preceduta da UP, la domanda di nuovo esame è ammissibile solo se già avanzata in sede di UP.
- L'ordinanza del Giudice dibattimentale può essere appellata nei modi e nelle forme di cui all'art 586 cpp.

ORDINE DI ISCRIZIONE DEL NOME DELLA PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI E LIMITI DELL'EFFICACIA DELL'ISCRIZIONE AI FINI CIVILI E AMMINISTRATIVI

Art. 335 *ter* cpp

Il Gip, se ritiene che il reato debba essere attribuito ad un soggetto il cui nominativo non è stato ancora iscritto, previo contraddittorio con il PM, ordina di provvedere all'iscrizione tramite decreto motivato.

Il Pm provvede indicando la data di decorrenza delle indagini; il controllo postumo potrà effettuarsi ai sensi del nuovo art. 335 *quater* cpp.

Art. 110 *ter* disp. Att. Cpp: il PM, quando presenta una richiesta al Gip, deve indicare la N.R. e il nominativo della persona cui il reato è attribuito.

Art. 335 *bis* cpp

L'utilizzo in via esclusiva del solo dato relativo all'iscrizione non può determinare effetti pregiudizievoli di natura civile e amministrativa nei confronti della persona cui il reato risulti essere attribuito.

Art. 110 *quater* disp. Att. Cpp: eventuali effetti pregiudizievoli possono esservi, anche sulla scorta della mera iscrizione, solo se sono state emesse misura cautelari personali o se è stata esercitata l'azione penale.

Artt 3 *bis* e 127 *bis* disp. Att. App: stabiliscono i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti e nell'esercizio dell'azione penale, nonché nelle avocazione delle N.R.

TERMINI INDAGINI PRELIMINARI E ARCHIVIAZIONE

TERMINI PER LA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI, PROROGA DEI TERMINI, RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE PER INFONDATEZZA DELLA N.R., RIAPERTURA DELLE INDAGINI

Art. 405 CPP

- Entro 1 anno dalla data di iscrizione ex art. 335 cpp
- 6 mesi per le ipotesi contravvenzionali
- 1 anno e 6 mesi per i delitti di cui all'art. 407 co. 2

.

Art. 406 cpp

- Se le indagini sono complesse il PM può avanzare richiesta motivata di proroga .
- La proroga può essere autorizzata per una sola volta per un tempo non superiore a mesi 6.

Art. 408 cpp

- Nuova regola di giudizio: Il PM chiede l'archiviazione **quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca**
- Il co. 2 prevede l'esclusione della notifica ex 408 alla p.o che abbia rimesso la querela
- Da ricordare: abrogazione art. **125 disp. Att. C.p.p**.

Art. 414 cpp

La richiesta è respinta quando **non è ragionevolmente prevedibile l'individuazione di nuove fonti di prova che possano determinare l'esercizio dell'a-zione penale.**

Al co. 2 bis viene previsto che non sono utilizzabili gli atti di indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura del Giudice

RIMEDI ALLA STASI DEL PROCEDIMENTO

Il legislatore delegante ha inteso confermare l'intervento effettuato con la cd Riforma Orlando, atto ad effettuare controlli sulla tempestività delle determinazioni del PM in relazione all'esercizio dell'azione penale.
In particolare, laddove l'inerzia del PM provochi una stasi del procedimento, accanto all'istituto dell'avocazione è previsto un intervento del Giudice che può essere interessato sia dalla persona nei cui confronti si svolgono le indagini, sia dalla p.o. che abbia fatto richiesta di essere informata della conclusione delle indagini.

TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI PRELIMINARI, INIZIO DELL'AZIONE PENALE. FORME E TERMINI, AVOCAZIONE DELLE IP PER MANCATO ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE

Art 407 cpp

- 18 mesi per delitti
- 1 anno per contravvenzioni
- Gli atti di indagine effettuati dopo dette scadenze sono inutilizzabili.

Art. 407 bis cpp

- Il co. 2 prevede che il Pm è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro **tre mesi** dalla scadenza del termine massimo di durata delle I.P. e comunque entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'art. 415 bis cpp co. 3 e 4 (9 mesi per delitti ex 407 co. 2).
- Da evidenziare: **abrogazione art. 552 co.1 bis cpp, art. 416 co. 2 bis cpp e modifica art. 127 disp att cpp**

Art. 412 cpp

Il PG presso la Corte di Appello può disporre l'avocazione delle indagini per inerzia del PM e per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 407 bis co. 2 cpp o dell'art. 415 bis co. 5 ter cpp.
Entro 30 giorni, il PG avanza le sue richieste, dopo aver svolto le indagini indispensabili.

AVVISO ALL'INDAGATO DELLE CONCLUSIONI DELLE IP

Art. 415 bis cpp

- Il comma 5 bis prevede che il PM possa presentare al PG, prima della scadenza del termine delle IP, richiesta motivata di differimento della notifica ex 415 bis nei seguenti casi:
- - richiesta di misura cautelare in carcere a agli AADD non ancora eseguita;
- - quando la conoscenza degli atti di indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero quanto per alcuni delitti di cui all'art. 407 co. 2 possa arrecare un concreto pregiudizio iol PG, ai sensi dl co. 5 ter precede nei 20 giorni successivi.
- Se vi sarà autorizzazione da parte del PG, il PM sarà autorizzato per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre 6 mesi (9 mesi per delitti ex 407 co. 2). In caso contrario, il PM dovrà effettuare la notifica ex 415 bis nei 20 giorni successivi al diniego.
- **Importante ricordare che il decreto con cui il PG rigetta la richiesta, è notificato all'indagato nonché alla p.o che nella NR o successivamente abbia dichiarato di voler essere informata della conclusione delle indagini.**
- Alla scadenza del termine ex 407 bis cpp se il procedimento è ancora in stasi, l'indagato e la p.o possono chiedere al Giudice di ordinare al PM di assumere le determinazioni in relazione all'azione penale.
- Il Giudice decide nei 20 giorni successivi, con decreto motivato notificato alla parte che ne ha fatto richiesta e comunicato al PM e al PG.
- Se la richiesta è accolta, il PM dovrà determinarsi entro 20 giorni.
- Allorquando, a seguito dell'ordine emesso dal giudice, il PM abbia notificato l'avviso ex 415 bis, il cd termine di riflessione del PM è ridotto di 2/3 (da tre a un mese).

DIRITTI E FACOLTA' DELL'INDAGATO E DELLA P.O. IN CASO DI INOSSERVANZA DEI TERMINI PER LA CONCLUSIONE DELLE I.P.

Art. 415 ter cpp

- Alla scadenza dei termini ex art 407 bis cpp, se vi è ancora stasi del procedimento, la documentazione relativa alle indagini è depositata in segreteria del PM; relativo avviso di deposito è immediatamente notificato all'indagato e alla p.o che abbia chiesto di essere informata della conclusione delle indagini, con possibilità per le parti di estrarne copia.
- Medesima comunicazione è inoltrata al PG presso la Corte di Appello; in mancanza di ciò entro 10 giorni dal termine di cui all'art. 407 bis, co. 2, il PG può disporre l'avocazione delle indagini ovvero ordinare con decreto – notificato all'indagato e alla p.o che abbia fatto richiesta di essere informata- al PM di provvedere alla comunicazione dell'avviso di deposito entro un termine non superiore a giorni 20.
- Decorso un mese senza che il PM assuma le determinazioni in ordine all'azione penale, l'indagato e la p.o possono chiedere al Giudice di ordinare al PM di provvedervi.
- Anche in detto caso il PM può avvalersi della facoltà di chiedere un differimento al PG, salvo che non sia stata precedentemente avanzata analoga richiesta ex art. 415 bis, co. 5 bis

MODIFICHE EX LEGGE 199/2022

- Le disposizioni degli artt. 335 *quater*, 407 *bis*, 415 *ter* cpp NON si applicano per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del DL 150/22 in cui il PM ha già disposto l'iscrizione.
- NON si applicano nemmeno per le iscrizioni successive se ricorrono i casi di connessione ex art. 12 cp e/o se si procede per i delitti di cui all'art. 407, co. 2 cpp anche quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 371, co. 2, lettera b) e c)

Per detti procedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti (artt. 405, 406, 407, 412, 415 bis cpp, ivi compreso l'art. 127 Disp. Att. Cpp)

- NB: le disposizioni di cui all'art. 335 quater cpp si applicano a tutte le NR successive all'entrata in vigore del decreto 150/22

Camera Penale di Busto Arsizio

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

9. CONFISCHE E SEQUESTRI

L'ART. 1 DELLA LEGGE DELEGA SI OCCUPA, FRA LE ALTRE, DELLE MATERIE DEI BENI SEQUESTRATI E DELLE CONFISCHE.

IN PARTICOLARE, SUL PATTEGGIAMENTO DELLA CONFISCA FACOLTATIVA, SULL'ESECUZIONE DELLA VENDITA PER EQUIVALENTE, SULLA VENDITA DEI BENI CONFISCATI, SULL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E SULLA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA IMPROCEDIBILITÀ E CONFISCA DISPOSTA CON LA SENTENZA DI PRIMO GRADO.

QUESTE ULTIME PRESENTANO ALCUNE CRITICITÀ COL RISCHIO DI UN ARRETRAMENTO DEL PRINCIPIO PER CUI LA CRIMINALITÀ DA PROFITTO SI CONTRASTA CON LA SOTTRAZIONE DELLE RICCHEZZE ILLECITAMENTE ACCUMULATE.

IN MOLTI CASI, INFATTI, LA CONFISCA SARÀ REVOCATA PUR IN PRESENZA DI BENI PROVENTO, DIRETTO O INDIRETTO, DEL REATO ANCHE DI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, TRIBUTARI, IN MATERIA DI CORRUZIONE, MA ANCHE DI CRIMINALITÀ DA PROFITTO COMUNE.

IMPROCEDIBILITA' DELL'AZIONE PENALE PER SUPERAMENTO DEI TERMINI DI DURATA MASSIMA DEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE E LA CONFISCA DISPOSTA CON LA SENTENZA IMPUGNATA

La disciplina dello schema di decreto delegato

ART. 578 TER CPP

comma 1: la Corte d'appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare l'improcedibilità, pronunciano la confisca prevista come obbligatoria «anche quando non è stata pronunciata condanna».

Secondo autorevole dottrina, possono intendersi astrattamente tali:

-la confisca-misura di sicurezza obbligatoria di cui all'art. 240, secondo comma, nn. 1) e 1-bis) c.p.;

-le ipotesi di confisca-misura di sicurezza obbligatoria previste da altre disposizioni del codice penale (compreso l'art. 240-bis c.p e da leggi speciali);

-la confisca per equivalente egualmente obbligatoria, seppur qualificata come sanzionatoria; ovvero la confisca prevista dall'art. 240, secondo comma, n. 2), c.p. che fa espresso riferimento anche all'assenza di condanna.

ART. 578 TER CPP

comma 2: fuori dei casi previsti dal comma 1, in presenza di una confisca di primo grado con declaratoria di improcedibilità, la Corte d'appello e la Corte di cassazione trasmettono gli atti al procuratore della Repubblica distrettuale competente e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, al fine di valutare se avanzare proposta di sequestro di prevenzione (o altre misure patrimoniali, previste dal d.lgs. n. 159/2011),

Comma 3: il sequestro penale perde efficacia se non è disposto entro sessanta giorni il sequestro di prevenzione, urgente (ex art. 22 d.lgs. n. 159/2011) o ordinario (ex art. 20 d.lgs. cit.).

In concreto: impossibilità di fare proseguire il giudizio, innanzi alla Corte d'appello e alla Corte di cassazione, dopo la declaratoria di improcedibilità, ai soli fini della pronuncia della confisca, in quanto –secondo l a relazione- *«...la pronunzia di improcedibilità ha carattere processuale e, come tale, impedisce di proseguire nell'esame del merito e di giungere a una condanna definitiva, caducando la precedente pronuncia»*

Cosa aspettarci

- Il "trasferimento" del giudizio in sede di prevenzione proposto dallo schema di decreto non fa piena applicazione della ratio della delega, non tenendo conto che sulla base dell'attuale normativa (art. 29 d.lgs. n. 159/2011) e prassi, il pubblico ministero già richiede sequestro e confisca di prevenzione (contestualmente, precedentemente o successivamente) alla richiesta di sequestro in sede penale, ovviamente nel solo caso in cui i presupposti delle due confische ricorrano, sicché, nei casi in cui siano esperibili entrambi i procedimenti questo già accade.
- Sulla base delle disposizioni contenute nello schema di decreto, verrebbero revocate confische, i cui presupposti sono stati accertati nel contraddittorio nel giudizio di primo grado, nella quasi totalità dei casi (confisca allargata o estesa ex art. 240-bis c.p.; confisca, diretta o per equivalente, per delitti tributari (o di carattere economico-finanziario); per i casi di delitti contro la pubblica amministrazione che non consentono di ravvisare l'abitualità; per la gran parte delle diverse forme di confisca obbligatoria relativa a delitti di criminalità da profitto comune (usura, truffa ai danni dello Stato e degli anziani, riciclaggio, autoriciclaggio, etc.) ove ancora una volta difficilmente si potrà ravvisare l'abitualità della condotta delittuosa richiesta dalla confisca di prevenzione.

IL PATTEGGIAMENTO SULLA CONFISCA FACOLTATIVA

Art. 444 cpp

La norma approvata considera che un accordo tra pubblico ministero e parte è possibile, tenuto conto della natura giuridica dell'istituto, solo per la confisca facoltativa.

Tutte le altre forme di confisca penale previste dall'ordinamento, che hanno pacificamente natura obbligatoria, non consentono alcun accordo.

L'accordo può prevedere *di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato*. Con ciò, si interviene sul secondo comma del medesimo art. 444 c.p.p., per cui il giudice, sulla base degli atti, deve valutare la correttezza, oltre che della qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparazione delle circostanze, anche delle *determinazioni in merito alla confisca*.

La nuova disposizione potrà trovare applicazione nei procedimenti pendenti laddove la parte possa ancora richiedere l'accordo.

AMMINISTRAZIONE DEI BENI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO ED ESECUZIONE DELLA CONFISCA

Cosa cambia…

- **Art. 86 disp. att. c.p.p.**

Comma 1-bis: *Qualora sia stata disposta una confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca, l'esecuzione si svolge con le modalità previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie, ferma la possibilità per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente al provvedimento di confisca.*

NB: in presenza di beni sequestrati, si applica la disciplina generale contenuta nel comma 1 dell'art. 86 (solo parzialmente modificato) secondo cui «La cancelleria provvede alla vendita delle cose di cui è stata ordinata la confisca, salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione»

Art. 86 disp. att. c.p.p.

Comma 1, secondo periodo: *Il compimento delle operazioni di vendita può essere delegato a un istituto all'uopo autorizzato o ad uno dei professionisti indicati negli articoli 534 bis e 591 bis del codice di procedura civile, con le modalità ivi previste, in quanto compatibili*.

Art. 104 bis disp. att. c.p.p.

Si è scelto di operare limitate modifiche al testo dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p., come emendato dal Codice delle crisi d'impresa entrato in vigore il 15 luglio 2022 che ha risolto numerose difficoltà operative verificatesi in presenza delle diverse forme di confisca introdotte nel nostro ordinamento e al necessario coordinamento.
Si estende alle cancellerie penali la possibilità di delega a professionisti esterni per le operazioni di vendita (art. 534 bis e 591 bis cpc)

10. LE NOTIFICAZIONI

Il recapito telematico, le novità in tema di elezione/dichiarazione di domicilio ed il nuovo assetto del ruolo e dei compiti del difensore

Per l'entrata in vigore effettiva delle modifiche in tema notifiche si dovrà attendere - ex art. 87 co. 3 D.lvo 150/22 di attuazione della L 134721- l'emanazione, entro il 31.12.2023, di Decreti di attuazione che dovranno indicare le specifiche tecniche delle modalità concrete di attuazione delle modifiche normative intervenute.

Sono fatti salvi eventuali atri interventi legislativi dell'attuale compagine parlamentare in ulteriore modifica dell'attuale *status quo*.

NOVITÀ OPERATIVAMENTE (ED URGENTEMENTE) RILEVANTI:

INTRODUZIONE NUOVO ART. 148 C.P.P. CON SOSTITUZIONE DEL PRECEDENTE:

-REGOLA GENERALE: NOTIFICA CON MODALITÀ TELEMATICHE SPECIFICAMENTE INDICATE

- ECCEZIONE: ASSENZA/INIDONEITÀ DEL DOMICILIO DIGITALE, IMPEDIMENTI TECNICI, CASI PREVISTI DALLA LEGGE

PRIMA NOTIFICA …. :

Art. 157 c.p.p. - Prima notificazione all'imputato non detenuto *(che non abbia già ricevuto gli avvisi di cui all'art. 161 co. 01 vd. sotto).*

Regola generale: notifica con modalità telematica ex art. 148 co. 1 c.p.p.

Regola residuale: nei casi di cui all'art. 148 co. 4 c.p.p. (assenza/inidoneità domicilio digitale o impedimenti tecnici):

- consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico alla persona;

Ovvero la notifica è eseguita:

- nella casa di abitazione con consegna a persona convivente, addetta alla casa o al servizio del destinatario;

- nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa con consegna al datore di lavoro o ad addetto al servizio del destinatario o alla ricezione degli atti o al portiere o chi ne fa le veci.

Comma 8-ter e 8-quater:

"Con la notifica del primo atto, anche quando effettuata con le modalita' di cui all'articolo 148, comma 1, l'autorita' giudiziaria avverte l'imputato, che non abbia gia' ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Avverte, inoltre, il destinatario dell'atto dell'onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilita', ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonche' di informarlo di ogni loro successivo mutamento.

L'omessa o ritardata comunicazione da parte del difensore dell'atto notificato all'assistito, ove imputabile al fatto di quest'ultimo, non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale."

…. E SUCCESSIVE:

Art. 157-bis. – Notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima (diverse da quelle relative agli atti introduttivi del giudizio)

Regola generale: notifiche eseguite mediante consegna al difensore

Regola residuale: modalità ex art. 157 c.p.p.(vd. sopra) nei seguenti casi:

- difesa d'ufficio con prima notifica avvenuta con consegna di copia a persona diversa dall'imputato o dalle persona specificamente indicate *ut supra;*

- non avvenuta ricezione degli avvertimenti ex art. 161 co. 01 c.p.p.

Art. 157-ter. - Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto

Regola generale: notifica mediante secondo le regole residuali ex art. 157 c.p.p. (consegna alla persona o alle altre specificamente indicate)

Regola residuale:

1. notifica eseguita dalla Polizia Giudiziaria nei seguenti casi:

- necessità di evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità ex art. 344-bis ;

- sia in corso l'applicazione di una misura cautelare;

- ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze.

2. notifica eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater nel caso di:

- impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse.

DEROGHE: NOTIFICHE ALL' IMPUTATO DETENUTO, ALL'IMPUTATO IRREPERIBILE E ALL'IMPUTATO LATITANTE

- **Art. 156 c.p.p. - Notificazioni all'imputato detenuto**

Regola generale ed unica: tutte le notificazioni, quindi **anche quelle successive alla prima** sono **sempre** eseguite nel luogo di detenzione mediante **consegna di copia alla persona** con esclusione:

- delle modalità telematiche ex art. 148 co. 1 c.p.p. anche per il caso di detenzione in luoghi diversi dagli istituti penitenziari ed anche quando l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per cui si deve eseguire la notifica.

- delle forme previste dall'art. 159 c.p.p.

- **Art. 159 c.p.p. - Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità**

"Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, se non è possibile eseguire le notificazioni la notificazione nei modi previsti dall'articolo 157 l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere designato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che la notificazione sia eseguita le notificazioni siano eseguite mediante consegna di copia al difensore. 2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore".

Regola generale ed unica: notifica mediante consegna di copia al difensore. L'irreperibile è rappresentato dal difensore.

Efficacia del Decreto di irreperibilità (ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche):

- emesso nel corso indagini preliminari: l'efficacia cessa con avviso 415-bis

- emesso per notifica atti introduttivi ud.pr. e DCG l'efficacia cessa con sentenza 1° grado

- emesso dal giudice di 2° grado e del rinvio l'efficacia cessa con la pronuncia della sentenza

- **Art. 165 – Notificazioni all'imputato latitante o evaso**

Regola generale: notifica mediante consegna copia al difensore

Regola residuale: notifica atti introduttivi mediante consegna al difensore **solo**:

- PER EVASO O SOTTRATTO ALL'ESECUZIONE MIS. CAUT. CUSTODIALE dopo infruttuoso esperimento modalità ordinarie notifica al dom. eletto/dichiarato ovvero quando manca elezione/dichiarazione dom.e impossibilità notifca ex art. 157 co. da 1 a 3 c.p.p.

- PER SOTTRATTO ALL'ESECUZIONE MIS. CAUT OBBL. DIM. / ESPATRIO dopo infruttuoso esperimento modalità ordinarie notifica al dom. eletto/dichiarato ovvero quando manca elezione/dichiarazione dom.e impossibilità notifca ex art. 157 co. da 1 a 6 c.p.p.

- Art. 349 c.p.p. co. 3 – Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini

"Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni a norma dell'art. 161, nonché ad ***indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica*** *nella sua disponibilità (…)".*

Ciò proprio ad indicare il rilievo svolto, anche ai fini della mera identificazione, dal recapito telefonico e/o telematico.

Ai fini più stringenti, invece, dell' elezione/dichiarazione di domicilio **l'indirizzo telematico deve essere 'proprio' ovvero di cui l'imputato abbia l'esclusiva disponibilità e 'idoneo'.**

- Art. 161 c.p.p. - Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni

- Notifica atti introduttivi del giudizio (avviso fissazione Ud. Pr., Citazione in Giudizio ex artt. 450 co. 2, 456, 552 e 601, Decreto Penale di Condanna):

"1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio (…)"

Con l'avvertimento ex art. 161 co. 01 c.p.p. che la notifica avverrà mediante consegna al difensore nei casi in cui:

i. non si sia adempiuto all'obbligo di comunicare il mutamento del domicilio eletto/dichiarato SALVO caso fortuito o forza maggiore per cui si debbono applicare le norme ex artt. 157, 159 c.p.p.

ii. rifiuto all'elezione/dichiarazione domicilio;

iii. inidoneità/insufficienza del domicilio;

IN TALI CASI VIENE DATA IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL DIFENSORE

- Successive notifiche: TRAMITE CONSEGNA AL DIFENSORE DI FIDUCIA O D'UFFICIO

'CLAUSULE DI SALVEZZA' (?):

- Art. 162 co. 4 bis c.p.p. – Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto

- RESTA LA FACOLTA' DA PARTE DEL DIFENSORE DI NON ACCETTARE L'ELEZIONE DI DOMICILIO;

- AGGIUNTA DI UN SECONDO PERIODO SECONDO IL QUALE:

"***Se non presta l'assenso, il difensore attesta l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione.***"

- Art. 164 c.p.p. - Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio

- SOLO PER LE NOTIFICHE DEGLI ATTI INTRODUTTIVI DEL GIUDIZIO
(Per tutte le successive le notifiche si perfezionano comunque mediante consegna al difensore)

"La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quando previsto dall'art. 156, comma 1" (imputato detenuto vd. sopra)

INFORMAZIONE DI GARANZIA E NULLITÀ

- **Art. 369 c.p.p. - Informazione di garanzia**

Previsione di una compiuta modalità di notifica all'indagato: equiparazione dell'informazione di garanzia con la prima notifica ex art. 157 c.p.p. in ragione del fatto che tale atto è usualmente il primo contatto tra indagato e Autorità.

- **Art. 171 c.p.p. - Nullità delle notificazioni**

"1. La notificazione è nulla:

a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;

b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata mittente o richiedente ovvero sul destinatario;

b-bis) se, in caso di notificazione eseguita con modalità telematiche, non sono rispettati i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 148;

c) se nella relazione della copia notificata con modalità non telematiche manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;

d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;

e) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti ***dagli articoli 157, comma 8- ter, e 161 commi 01, 1, e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore****;*

f) se è stata omessa l'affissione o non è stata data la comunicazione inviata copia dell'atto con le modalità prescrittae dall'articolo 157 comma 8;

g) se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell'articolo 157 comma 3."

11. Udienza preliminare

IL TERMINE PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

La “Riforma Cartabia” interviene sul termine di costituzione di parte civile in linea con la delega.

Viene modificato l’art. 79 c.p.p., con i seguenti effetti:

- **Se si tratta di un procedimento che prevede la celebrazione dell’udienza preliminare, la costituzione deve avvenire in tale fase, prima della conclusione della verifica sulla regolare costituzione delle parti;**

- **In caso di procedimento senza udienza preliminare, la costituzione deve avvenire fino al compimento degli adempimenti, antecedenti all’apertura del dibattimento, in merito alla verifica sulla costituzione delle parti. In questa ipotesi, se la costituzione avviene dopo il termine per il deposito della lista testimoniale, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici;**

- **Si tratta di termini previsti a pena di decadenza.**

Formalità della costituzione di parte civile

La riforma interviene anche sull'art. 78 c.p.p., con l'inserimento del co. 1 bis:

Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell'articolo 100, nonché la procura per la costituzione di parte civile a norma dell'articolo 122, se in questa non risulta la volontà contraria della parte interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l'atto di costituzione.

I RIMEDI AI VIZI DELL'IMPUTAZIONE

- La riforma amplia i poteri di controllo del Giudice

sulla **genericità dell'imputazione**:

- Art. 421, co. 1, c.p.p. il giudice è tenuto a sollecitare un "intervento integrativo" da parte del pubblico ministero e, laddove l'intervento stesso non sia operato, o non sia adeguato, a dichiarare anche d'ufficio la **nullità della richiesta di rinvio a giudizio** ai sensi dell'art. 180 c.p.p. e dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al PM;
- Se il P.M. interviene sull'imputazione (art. 421, co. 1 bis, c.p.p.): **l'imputazione modificata è inserita nel verbale di udienza** e contestata all'imputato presente. Quando l'imputato non è fisicamente presente, il giudice rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all'imputato **entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza**.

I RIMEDI AI VIZI DELL'IMPUTAZIONE

- La riforma amplia i poteri di controllo del Giudice

sull'**imputazione** che, anche solo in parte, **non corrisponde alle risultanze degli atti di indagine**, tanto in rapporto alla descrizione del fatto che con riferimento alle norme di legge ritenute applicabili:

- Art. 423, co. 1 bis, c.p.p.: il giudice **se rileva che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza non sono indicati nell'imputazione in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti o che la definizione giuridica non è corretta, il giudice invita il pubblico ministero a operare le necessarie modificazioni. Se la difformità indicata permane, sentite le parti, il giudice dispone con ordinanza, anche d'ufficio, la restituzione degli atti al pubblico ministero.**
- Nei casi di modifica dell'imputazione si applica il co. 1 bis dell'art. 421.

La nuova disciplina relativa al controllo sull'imputazione è stata inserita nell'art. 421 c.p.p., **immediatamente dopo il controllo sulla regolare costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura della discussione**. In questa fase, infatti, il giudice può rilevare la violazione, di carattere formale, ed esercitare i poteri conferitigli dalla riforma;

LA NUOVA REGOLA DI GIUDIZIO PER L'UDIENZA PRELIMINARE

- Art. 425 c.p.p.: il giudice dovrà pronunciare SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE non più se gli elementi acquisiti risultano insufficienti contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio, ma quando non consentono di formulare una **ragionevole previsione di condanna**

Processo in assenza

Processo in assenza

- La nuova formulazione dell'art. 420 *bis* c.p.p. supera il sistema di presunzioni vigente
- Se la notifica non è regolare, la verifica sulla costituzione delle parti non può concludersi: la possibilità di procedere in assenza non può essere verificata e non possono avere inizio le attività che potrebbero portare alla **sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo**;
- Solo in caso di regolarità delle notificazioni, se l'imputato non è presente e non è impedito, si procede alla verifica della sua assenza (art. 420 bis c.p.p.);
- **Vengono ridefiniti i casi in cui l'imputato si deve ritenere presente** oltre ai casi tradizionali (allontanamento dall'aula di udienza dopo essere comparso; presenza a un udienza e non comparizione nelle successive): imputato che ha richiesto per iscritto, nelle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la scelta di un procedimento speciale;
- **Viene rimodulata l'intera disciplina dell'assenza**, **valorizzando l'effettiva conoscenza del processo** e non già del mero procedimento o dell'accusa (parametro che sottende la **consapevolezza in merito alla fissazione di un'udienza**, preliminare, dibattimentale o d'appello)

Situazioni di certezza della conoscenza

- l'imputato è **citato a comparire a mani proprie** o con notifica avvenuta a mani di una persona espressamente delegata dall'imputato al ritiro dell'atto;
- l'imputato ha **espressamente rinunciato a comparire** o, a fronte di un impedimento ai sensi dell'art. 420 ter c.p.p., ha rinunciato a farlo valere;
- Situazioni nelle quali, pur non essendovi stata una notifica a mani proprie o di persona espressamente delegata e pur non risultando espressa rinuncia a comparire, la **conoscenza della pendenza del processo** può comunque ritenersi **effettivamente sussistente**, perché accertata sulla base di una **serie di elementi** rimessi alla valutazione del giudice. Vengono all'art. 420 bis co. 2 indicati una serie di elementi sintomatici meramente esemplificativi: modalità della notificazione, atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, nomina di un difensore di fiducia e «ogni altra circostanza rilevante»;
- Situazioni di **volontaria sottrazione** alla conoscenza della pendenza del processo: imputato dichiarato latitante o che si è in altro modo sottratto alla conoscenza della pendenza del processo (art. 420 bis, co, 3, c.p.p.).
- Laddove i predetti presupposti per procedere in assenza risultino non sussistere, prima di avviare la procedura prevista dell'art. 420-quater, il giudice dell'udienza preliminare deve disporre **ulteriori ricerche** finalizzate alla notificazione a mezzo della polizia giudiziaria dell'avviso di fissazione della medesima e del verbale d'udienza, dal quale risulta la data del rinvio, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 1 co. 7 lett. b l. 134/2021.

Restituzione nei termini

- se, prima della decisione, l'imputato compare il giudice revoca sempre, anche d'ufficio, l'ordinanza che dichiara l'assenza, ma restituisce l'imputato nei termini per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto o in ragione del fatto che la dichiarazione di assenza era errata (ogni qual volta risulti, quindi, che le condizioni per procedere in sua assenza non erano soddisfatte) oppure solo in presenza di precisi presupposti che è onere dell'imputato dimostrare (assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prove dell'impedimento senza sua colpa).
- Anche quando l'assenza (nei casi di cui all'art. 420 bis co. 2 e 3) è stata correttamente ritenuta provata dal giudice, l'imputato è rimesso nei termini se prova di non avere avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.

SENTENZA DI NON DOVERSI PROCEDERE PER ASSENZA IMPEDIENTE

Art. 420-quater c.p.p. - Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato

- Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter (procedimento in assenza), se l'imputato non è presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.
- Con la sentenza il giudice dispone che, fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall'articolo 159, ultimo comma, del codice penale, la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza.

Per il tempo necessario alle ricerche, e in ogni caso con il limite massimo del doppio dei termini previsti dall'art. 157 c.p., la prescrizione resta sospesa.

Sentenza NdP -Gli avvertimenti

La sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, contiene fra l'altro (art. 420 quater, co. 4, c.p.p.)

A) **l'avvertimento alla persona rintracciata che il processo a suo carico sarà riaperto davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;**

B) quando la persona non è destinataria di un provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, l'avviso che l'udienza per la prosecuzione del processo è fissata:

1) il primo giorno non festivo del successivo mese di settembre, se la persona è stata rintracciata nel primo semestre dell'anno;

2) il primo giorno non festivo del mese di febbraio dell'anno successivo, se la persona è stata rintracciata nel secondo semestre dell'anno;

C) l'indicazione del luogo in cui l'udienza si terrà;

D) l'avviso che, qualora la persona rintracciata non compaia e non ricorra alcuno dei casi di cui all'articolo 420-ter, si procederà in sua assenza e sarà rappresentata in udienza dal difensore.

Sentenza NdP -effetti

- In ragione della circostanza che la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere è del tutto *sui generis*, in quanto destinata nella sua fisiologia ad essere revocata, tanto che nella stessa sentenza sono disposte le ricerche che dovranno condurre alla sua revoca, è divenuto necessario disciplinare gli **effetti della sentenza sui provvedimenti cautelari, reali e personali, nonché su quei provvedimenti che sono adottati proprio in considerazione di una loro strumentalità all'accertamento in corso** (come i sequestri probatori).
- con la previsione di cui all'art. 420-quater, comma 7, si è stabilito che in deroga a quanto disposto dall'articolo 300, **le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere non perdano efficacia**, se non quando la sentenza non è più revocabile e parimenti che non perdano efficacia i provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo, anch'essi fino a quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6.

Rimedi

Il sistema dei rimedi è stato interamente rimodulato e arricchito:

- l'imputato giudicato in assenza, oltre ai casi già previsti di caso fortuito e forza maggiore (che valgono anche per l'imputato presente e tanto più per gli imputati assenti), è **restituito nel termine per proporre impugnazione** anche nei casi di assenza previsti dall'articolo 420-bis, commi 2 e 3 (ossia di assenza non fondata su elementi di certezza ma ritenuta provata dal giudice, oltre che di assenza derivante da sottrazione volontaria).
- In questo caso, da un lato, **l'imputato deve dimostrare di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa e, dall'altro, non deve risultare che egli abbia avuto conoscenza della pendenza del processo**.
- Sono stati previsti rimedi per l'assente anche in relazione alla **fase di appello**
- con la lettera b-bis) dell'art. 623 si dispone che **la Cassazione annulla la condanna** nei casi previsti dall'articolo 604, comma 5-bis (ossia di dichiarazione di assenza in mancanza dei presupposti), con trasmissione degli atti al giudice del grado e della fase in cui si è verificata la nullità, ma parimenti si dispone che la corte annulli la sentenza anche nei casi previsti dall'articolo 604, comma 5-ter (ossia di assenza ben dichiarata ma di dimostrazione da parte dell'imputato che in realtà una reale conoscenza non vi era stata). In questo caso, però, l'annullamento non viene dichiarato se risulta che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo e nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata.

Rimedi- Rescissione del giudicato

- confermato l'istituto della rescissione del giudicato, destinato ad operare al di fuori dei casi in cui operi la revisione europea e per le sole ipotesi in cui l'interessato provi che la dichiarazione di assenza è avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis.
- Il ricorso a questo strumento, in conformità a tutti gli altri previsti dall'ordinamento all'interno del processo, postula che l'imputato dimostri di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione avverso la sentenza di cui chiede la rescissione nei termini senza sua colpa.

Latitanza

- Art. 420-bis: nei confronti dei latitanti si può sempre procedere in assenza;
- la riforma ha ampliato i casi di ricerca del latitante medesimo, prevedendo, accanto alle ricerche finalizzate all'esecuzione della misura anche l'esecuzione delle ricerche finalizzate alla notifica degli atti introduttivi; nel senso che la notifica al difensore non è più effetto della sola dichiarazione di latitanza (che è funzionale all'esecuzione della misura), ma del combinato disposto della dichiarazione di latitanza e di notifiche infruttuose (cfr. nuovo art. 165).
- Ulteriori interventi:

- Art. 295: esplicita l'onere del giudice di valutare il verbale di vane ricerche e di disporre la prosecuzione delle ricerche quando quelle compiute non siano soddisfacenti;

- Art. 296: impone la necessità che il decreto di latitanza sia motivato e collega la dichiarazione di latitanza che consegue alla mancata esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari, al fatto che siano indicati gli elementi che provano l'effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarvisi.

- Si è specificamente previsto l'imputato, nel caso in cui venga rintracciato, dovrà avere notizia della data dell'udienza.

12. Giudizio abbreviato

Giudizio Abbreviato – Riforma Cartabia

ART. 438 CO. 5 CPP

- A CHE CONDIZIONI L'IMPUTATO PUO' RICHIEDERE LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO CON LA CELEBRAZIONE CON RITO ABBREVIATO COSIDETTO CONDIZIONATO?

Ammissibilità della richiesta integrazione probatoria dell'imputato condizionata alla realizzazione di una **riduzione dei tempi della procedura** rispetto al giudizio ordinario.

ART. 438 CO. 6 TER CPP

- SE IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE RIGETTA O DICHIARA INAMMISSIBILE LA RICHIESTA DI CELEBRAZIONE DEL PROCEDIMENTO CON RITO ABBREVIATO CONDIZIONATO PUO' L'IMPUTATO RIPROPORLO AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO?

E' prevista la possibilità dell'imputato, a fronte di un rigetto o di una dichiarazione di inammissibilità della richiesta di definizione del procedimento con rito abbreviato condizionato all'Udienza Preliminare, di **riproporla al giudice del dibattimento** e nel caso di accoglimento di **celebrare il processo con rito richiesto**.

ART. 442 CO. 2 BIS CPP

- INTRODUZIONE NUOVO BENEFICIO PREMIALE PER LA MANCATA IMPUGNAZIONE

Senza impugnazione da parte dell'imputato o del suo difensore della sentenza di condanna**, riduzione di un sesto della pena dal giudice dell'esecuzione.**

Patteggiamento

Patteggiamento – Riforma Cartabia

ART. 444 CO. 1 CPP

- L'IMPUTATO PUO' CONCORDARE CON IL PUBBLICO MINISTERO ANCHE LA MANCATA APPLICAZIONE DELLE PENE ACCESSORIE O LA LORO DURATA? E LA CONFISCA? AMPLIAMENTO CONTENUTO DELL'ACCORDO TRA LE PARTI

L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice di non applicare **le pene accessorie** o di applicarle per una durata determinata, salvo casi specifici, e di non ordinare la **confisca facoltativa** o di ordinarla su beni specifici e importo determinato.

ART. 445 CO. 1 BIS CPP

- LA SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO PASSATA IN GIUDICATO HA VALORE DI PROVA NEGLI ALTRI GIUDIZI?

Espressamente ribadita e specificata l'**inefficacia e l'inutilizzabilità,** ai fini della prova, della sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, nei giudizi **civili, disciplinari, tributari o amministrativi**, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile.

ART. 448 CO. 1 BIS CPP

- NELL'ACCORDO TRA LE PARTI E' POSSIBILE CONCORDARE L'APPLICAZIONE DI UNA PENA SOSTITUTIVA?

E' prevista la possibilità dell'imputato e del pubblico ministero di concordare l'applicazione di una **pena sostitutiva**.

Giudizio immediato

Giudizio Immediato – Riforma Cartabia

ART. 458 CO. 2 BIS CPP

- QUALI POSSIBILITA' HA L'IMPUTATO DI ACCEDERE AD ALTRO RITO ALTERNATIVO OVE LA SUA RICHIESTA DI DEFINIRE IL PROCEDIMENTO CON RITO ABBREVIATO CONDIZIONATO A FRONTE DI GIUDIZIO IMMEDIATO VENGA RIGETTATA O DICHIARATA INAMMISSIBILE DAL GIUDICE?

L'imputato che si è visto rigettare la richiesta di definizione del procedimento con rito abbreviato condizionato a fronte della notifica di giudizio immediato, può richiedere, nella **stessa udienza**, di essere giudicato con **giudizio abbreviato, applicazione della pena concordata o può richiedere sospensione del procedimento con messa alla prova**.

Decreto Penale di condanna

Decreto Penale – Riforma Cartabia

ART. 459 CO. 1 CPP

- QUALE E' IL TERMINE PER IL PUBBLICO MINISTERO PER RICHIEDERE l'EMISSIONE DI DECRETO PENALE DI CONDANNA?

Estensione del periodo in cui il pubblico ministero può richiedere, sussistendone le condizioni di legge, al giudice per le indagini preliminari, l'emissione di decreto penale di condanna da 6 mesi a **un anno** dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato.

ART. 459 CO.1 BIS CPP

- L'IMPUTATO PUO' RICHIEDERE PRIMA DELL'EMISSIONE DEL DECRETO PENALE DI CONDANNA LA SOSTITUZIONE DELLA PENA PECUNIARIA CON LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'?

Possibilità di richiedere la conversione della pena in lavori di pubblica utilità prima dell'emissione del decreto.

- QUALE E' L'AMMONTARE DI SOSTITUZIONE DELLA PENA DETENTIVA IN PENA PECUNIARIA NEL DECRETO PENALE DI CONDANNA?

Ammontare giornaliero di sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria stabilito **da 5 euro a 250** euro, tenendo conto delle **complessive condizioni economiche e patrimoniali e di vita dell'imputato**.

Decreto Penale – Riforma Cartabia

ART. 459 CO. 1 TER CPP

- L'IMPUTATO PER LA SOSTITUZIONE DELLA PENA PECUNIARA PORTATA DAL DECRETO PENALE IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' DEVE FORMULARE OPPOSIZIONE ALLO STESSO?

E' prevista la possibilità per l'imputato di richiedere, una volta emesso il decreto penale di condanna ed entro 15 giorni dalla sua notificazione, la sostituzione della pena pecuniaria con i lavori di pubblica utilità **senza formulare atto di opposizione.**

ART. 460 CO. 5 CPP

- E' POSSIBILE PER L'IMPUTATO AVERE UNA RIDUZIONE DELLA PENA PECUNIARA PORTATA DAL DECRETO PENALE? A CHE CONDIZIONI? SE E QUANDO PUO' ESSERE ESTINTO IL REATO?

La sanzione penale portata dal decreto penale, con pena pecuniaria, è **ridotta di un quinto** ove il **pagamento** nella misura ridotta venga effettuato entro 15 giorni dalla notifica del decreto penale e con la **rinuncia** all'opposizione.

Il reato è estinto, nei tempi di legge, con **il pagamento della pena pecuniaria.**

Camera Penale di Busto Arsizio

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

13. Regime delle prove e mutamento del giudice

Modifiche ex d.lgs 10/10/2022 n. 150

Modifiche al regime delle prove: la «Riforma Cartabia» interviene su diverse norme del codice di rito…..

Art. 493 c.p.p.

«Richieste di prova»

1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove**, illustrandone esclusivamente l'ammissibilità ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1**.

Omissis

(art. 30, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 150 del 2022)

Modifiche al regime delle prove: la «Riforma Cartabia» interviene su diverse norme del codice di rito…..

Art. 495 c.p.p. (art. 30, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 150 del 2022)

«Provvedimenti del giudice in ordine alla prova»

Omissis

4-*ter*. Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell'esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze.

- I problema: applicabilità dell'art. 495, comma 4-*ter*, c.p.p., che è destinato a escludere la riassunzione delle prove dichiarative in caso di cambiamento del giudice, solo laddove vi sia una documentazione audiovisiva (norma, quest'ultima, che dovrebbe far superare l'orientamento sancito dalle «Sezioni Unite Bajrami» del 2019)

- II problema: coordinamento con art. 510 c.p.p. e sua entrata in vigore (v. infra)

«La disposizione di cui all'articolo 495, comma 4-ter, del codice di procedura penale, come introdotta dal presente decreto, non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023".

- Art. 93 bis D. lgs. N. 150/22, inserito dall'articolo 5-decies, comma 1, del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Modifiche al regime delle prove: la «Riforma Cartabia» interviene su diverse norme del codice di rito…..

Art. 496 c.p.p.

«Ordine e modalità dell'assunzione delle prove»

Omissis

2-*bis*. Salvo che una particolare disposizione di legge preveda diversamente, il giudice può disporre, con il consenso delle parti, che l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nell'articolo 210 e delle parti private si svolga a distanza.

(art. 30, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 150 del 2022)

Modifiche al regime delle prove: la «Riforma Cartabia» interviene su diverse norme del codice di rito…..

Art. 501 c.p.p.

«Esame dei periti e dei consulenti tecnici»

Omissis

1-*bis*. Almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per il suo esame, il perito autorizzato ai sensi dell'articolo 227, comma 5, deposita in cancelleria la propria relazione scritta. Nello stesso termine la parte che ha nominato un consulente tecnico deposita in cancelleria l'eventuale relazione scritta del consulente.

1-*ter*. Fuori dai casi previsti al comma 1-*bis*, la parte che ha chiesto l'esame di un consulente tecnico deposita l'eventuale relazione almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per quell'esame.

2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, **nonché le relazioni depositate ai sensi dei commi 1-*bis* e 1-*ter*,** che possono essere **acquisiti** anche di ufficio.

(art. 30, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 150 del 2022)

Modifiche al regime delle prove: la «Riforma Cartabia» interviene su diverse norme del codice di rito…..

Art. 510 c.p.p. (art. 30, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022)

«Verbale di assunzione dei mezzi di prova»

Omissis

2-*bis*. L'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell'articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

Omissis

3-*bis*. La trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al comma 2-*bis* è disposta solo se richiesta dalle parti.

- la documentazione dell'attività istruttoria (tramite riproduzione audiovisiva dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell'articolo 210, nonché degli atti di ricognizione e confronto) è prevista anche per l'assunzione della prova dichiarativa in incidente probatorio (art. 401, comma 5) e per l'integrazione probatoria nell'ambito del giudizio abbreviato (art. 441, comma 6)

Modifiche al regime delle prove: la «Riforma Cartabia» interviene su diverse norme del codice di rito…..

DISIPLINA TRANSITORIA

l’art. 94, c. 1, D.Lgs. N. 150/22 (come modificato dall’art. 5-undecies, c. 1, del D.L. n. 162/22, conv. con modificazioni dalla L. n. 199/22) prevede che le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i) si applichino **decorsi sei mesi** dalla data di entrata in vigore della «Riforma Cartabia»

(il termine precedente era di un anno)

Modifiche al regime delle prove: la «Riforma Cartabia» interviene su diverse norme del codice di rito…..

Art. 519 c.p.p.

«Diritti delle parti»

1. Nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l'imputato che può chiedere un termine per la difesa **e formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché di richiedere l'ammissione di nuove prove**.

2. Se l'imputato fa richiesta di un termine per la difesa, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato può, a pena di decadenza entro l'udienza successiva, formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché richiedere l'ammissione di nuove prove.

Omissis

(art. 30, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 150 del 2022)

Modifiche al regime delle prove: la «Riforma Cartabia» interviene su diverse norme del codice di rito…..

Art. 520 c.p.p.

«Nuove contestazioni all'imputato non presente»

1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all'imputato **che non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza**, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato**, con l'avvertimento che entro l'udienza successiva può formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché richiedere l'ammissione di nuove prove**.

Omissis

(art. 30, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 150 del 2022)

Modifiche al regime delle prove: la «Riforma Cartabia» interviene su diverse norme del codice di rito…..

Art. 555 c.p.p.

«Udienza dibattimentale a seguito di citazione diretta»

1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza **dibattimentale**, le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 di cui intendono chiedere l'esame.

2. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato o il pubblico ministero può presentare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1; l'imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione.

3. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.

4. **Le parti**, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove**, illustrandone esclusivamente l'ammissibilità, ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1**; inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

Omissis

(art. 32, comma 1, lett. e); art. 98, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022)

Modifiche al regime delle prove: la «Riforma Cartabia» interviene su diverse norme del codice di rito…..

Art. 603 c.p.p.

«Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale»

Omissis

3-*bis*. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5.

3-*ter*. Il giudice dispone altresì la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato ne fa richiesta ai sensi dell'articolo 604, commi 5-*ter* e 5-*quater*. Tuttavia, quando nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell'imputato ai sensi dell'articolo 420-*bis*, comma 3, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta ai sensi dell'articolo 190-*bis*.

Omissis

(art. 34, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022)

Camera Penale di Busto Arsizio

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

14. Sospensione del procedimento con messa alla prova

Modifiche ex d.lgs 10/10/2022 n. 150

Cosa cambia?
La «MAP» può essere proposta - all'indagato/imputato – dal Pubblico Ministero

Art. 168-*bis* c.p.

«Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato»

1. Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale l'imputato***, anche su proposta del pubblico ministero,*** può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

Omissis

(art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 150 del 2022)

⚠ Attenzione → permane la necessità del consenso dell'indagato/imputato

Facoltà dell'interessato, nel caso di richiesta formulata dal PM: nuova formulazione dell'art. 464 bis c.p.p.

Art. 464-*bis* c.p.p.

«Sospensione del procedimento con messa alla prova»

1. Nei casi previsti dall'articolo 168-*bis* del codice penale l'imputato**, *anche su proposta del pubblico ministero*,** può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. ***Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l'imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova*.**

Quando l'imputato può chiedere la sospensione del procedimento con MAP?

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo ***oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-bis***. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.

Facoltà dell'interessato, nel caso di richiesta formulata dal PM: nuova formulazione dell'art. 464 bis c.p.p.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata **da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore**.

4. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede:

(Omissis)

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa **e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa**.

(Omissis)

(art. 29, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022)

Facoltà del Pubblico Ministero ex art. 464 ter c.p.p.

Il Pubblico Ministero può – con l'introduzione dell'art. 464-ter.1 c.p.p. – proporre all'indagato la sospensione del procedimento con MAP, formulando la richiesta nell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. (vedasi, invece, la facoltà dell'indagato di formulare richiesta di sospensione con MAP anche nel corso delle indagini preliminari) – vedi anche art. 141-bis disp. att. c.p.p.

Art. 464-*ter.1* c.p.p.

«Sospensione del procedimento con messa alla prova su proposta del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari»

1. Il pubblico ministero, con l'avviso previsto dall'articolo 415-bis, può proporre alla persona sottoposta ad indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale. Ove lo ritenga necessario per formulare la proposta, il pubblico ministero può avvalersi dell'ufficio di esecuzione penale esterna.

2. Nel caso previsto dal comma 1, entro il termine di venti giorni, la persona sottoposta ad indagini può aderire alla proposta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, depositata presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Quando la persona sottoposta ad indagini aderisce alla proposta, il pubblico ministero formula l'imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, dando avviso alla persona offesa dal reato della facoltà di depositare entro dieci giorni memorie presso la cancelleria del giudice.

Facoltà del Pubblico Ministero ex art. 464 ter c.p.p.

4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice per le indagini preliminari, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 e quando ritiene che la proposta del pubblico ministero cui ha aderito l'imputato sia conforme ai requisiti indicati dall'articolo 464-quater, comma 3, primo periodo, richiede all'ufficio di esecuzione penale esterna di elaborare il programma di trattamento d'intesa con l'imputato.

5. Nel caso previso dal comma 4, l'ufficio di esecuzione penale esterna trasmette al giudice entro novanta giorni il programma di trattamento elaborato d'intesa con l'imputato.

6. Quando lo ritiene necessario ai fini della decisione, il giudice per le indagini preliminari fissa udienza ai sensi dell'articolo 127. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.

7. Il giudice, valutata l'idoneità del programma trattamentale elaborato ai sensi del comma 5, eventualmente integrato o modificato con il consenso dell'imputato nel corso dell'udienza prevista dal comma 6, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova.

(art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2022)

- intervento della persona offesa meramente cartolare e ampliamento della partecipazione dell'UEPE (v. art. 141-ter disp.att.c.p.p.)

Esito della MAP

Art. 464-*septies* c.p.p.

«Esito della messa alla prova»

1. Omissis

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il ***procedimento*** riprenda il suo corso.

(art. 29, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022)

in ossequio alla ratio della modifica, il legislatore ha provveduto a modificare la terminologia, modificando il termine «processo» con procedimento

Casi in cui è prevista la MAP

il legislatore non amplia «indiscriminatamente» il novero dei reati per cui è possibile «la MAP», bensì prevede la modifica del comma 2 dell'art. 550 c.p.p. (quindi no estensione illimitata a reati puniti con pena edittale massima non superiore a sei anni, bensì ampliamento del novero dei reati tramite modifica dell'art. 550, c. 2, c.p.p.)

Art. 550 c.p.p.

«Casi di citazione diretta a giudizio»

1. Omissis

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si procede per i reati previsti dagli articoli 336, 337, 337-bis, primo e secondo comma, 340, terzo comma, 343, secondo comma, 348, terzo comma, 349, secondo comma, 351, 372, 374-bis, 377, terzo comma, 377-bis, 385, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da più persone riunite, 390, 414, 415, 454, 460, 461, 467, 468, 493-ter, 495, 495-ter, 496, 497-bis, 497-ter, 527, secondo comma, 556, 588, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, 590-bis, 611, 614, quarto comma, 615, primo comma, 619, secondo comma, 625, 635, terzo comma, 640, secondo comma, 642, primo e secondo comma, 646 e 648 del codice penale, quando si procede per i reati previsti:

a) dall'articolo 291-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

b) dagli articoli 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

Modifiche al regime delle prove: la «Riforma Cartabia» interviene su diverse norme del codice di rito…..

c) dagli articoli 82, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

d) dagli articoli 75, comma 2, 75-bis e 76, commi 1, 5, 7 e 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

e) dall'articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;

f) dagli articoli 5, comma 8-bis, 10, comma 2-quater, 13, comma 13-bis, e 26-bis, comma 9, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

g) dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

3. Omissis

(art. 32, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022)

Modifiche alle Disposizioni di attuazione al codice di procedura penale

Art. 141-*bis* disp.att.c.p.p.

«Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova. *Proposta di messa alla prova formulata dal pubblico ministero*»

1. Omissis

1-bis. Il pubblico ministero può formulare la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova, prevista dall'articolo 464-ter.1 del codice, in occasione della notifica dell'avviso previsto dall'articolo 415-bis del codice.

(art. 41, comma 1, lett. r), d.lgs. n. 150 del 2022)

Art. 141-*ter* disp.att.c.p.p.

«Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova»

1. Omissis

1-bis. Gli uffici di esecuzione penale esterna forniscono le indicazioni loro richieste dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 464-ter.1, comma 1, del codice entro il termine di trenta giorni.

Omissis

(art. 41, comma 1, lett. s), d.lgs. n. 150 del 2022)

la «Riforma Cartabia» prevede l'applicabilità della disciplina della sospensione del procedimento con MAP anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado ed in grado di appello, alla data di entrata in vigore della riforma

Art. 90 D.Lgs. n. 150/22

Disposizioni transitorie in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato.

1. La disposizione dell'articolo 32, comma 1, lettera a), del presente decreto, che comporta l'estensione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova a ulteriori reati, si applica anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. Se sono già decorsi i termini di cui all'articolo 464 bis , comma 2, del codice di procedura penale, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto non è fissata udienza, la richiesta è depositata in cancelleria, a pena di decadenza, entro il predetto termine.

3. Nel caso in cui sia stata disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova in forza dei commi precedenti, non si applica l'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale.

15. L'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta

Estensione dei casi di citazione a giudizio

- Viene esteso il catalogo dei reati per i quali l'esercizio dell'azione penale può realizzarsi nelle forme della citazione diretta: molteplici fattispecie criminose il cui trattamento sanzionatorio si colloca in una forbice **tra i 4 ed i 6 anni di reclusione**.
- Tra questi si segnalano:

- Art. 385 comma 2 prima parte c.p. – evasione aggravata da violenza o minaccia
- Art. 467 e 468 c.p. – le contraffazioni di pubblici sigilli
- Art. 493 ter c.p. – l'indebito utilizzo, la falsificazione, la detenzione o la cessione di carte di credito
- Art. 640 2^ comma c.p. – la truffa aggravata
- Art. 642 c.p. – la frode in assicurazione
- Art. 646 1^ e 2^ comma c.p. – l'appropriazione indebita
- Art. 291 bis DPR n. 43/1973 – il contrabbando di tabacchi lavorati esteri

La nuova udienza predibattimentale

I. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la presenza necessaria del Pm e del difensore dell'imputato

II. Udienza la cui trattazione è affidata ad un giudice monocratico del settore penale diverso da quello a cui verrà assegnato il giudizio dibattimentale

III. Il giudice, **sulla scorta dell'esame degli atti contenuti nel fascicolo** valuta oltre alla ricorrenza delle ipotesi che impongono una **immediata pronuncia di proscioglimento** anche **l'idoneità prognostica del compendio dell'accusa a condurre a una decisione di condanna**

IV. Attraverso il contributo argomentativo del contraddittorio, qualora il giudice ritenga che il compendio dell'accusa non possa condurre ad una decisione di condanna dovrà pronunciare **sentenza di non luogo a procedere**

V. Questa udienza è destinata a fare ordine, selezione e filtro su ciò che richiede effettivamente una verifica dibattimentale mediante il ricorso alla cross examination nella formazione della prova

Il decreto di citazione ed il contenuto del fascicolo

- il decreto di citazione conterrà sia la *vocatio* per l'udienza di comparizione predibattimentale sia gli avvisi previsti dall'art. 522 c.p.p. in ragione dei nuovi termini per la costituzione di parte civile (art. 79 c.p.p.) e per la definizione con rito alternativo.
- Dopo la notifica del decreto di citazione il pm formerà **il fascicolo per l'udienza predibattimentale** che sarà costituito dal **fascicolo per il dibattimento unitamente al fascicolo del pm**.
- Il fascicolo dell'udienza predibattimentale sarà messo a disposizione delle parti presso la cancelleria del giudice della comparizione predibattimentale.

LE ATTIVITA' DELL'UDIENZA PREDIBATTIMENTALE

- All'udienza predibattimentale si compiono i seguenti accertamenti:
- Regolare costituzione delle parti, procedendosi altresì alla sua regolarizzazione
- Dichiarazione di assenza dell'imputato
- Ammissibilità della costituzione di parte civile e conseguenziale provvedimento di ammissione / esclusione
- Definizione anticipate per remissione della querela e contestuale accettazione
- Esattezza della definizione giuridica, sull'esaustività descrittiva dell'imputazione. In tal caso si procederà all'integrazione del capo d'imputazione e/o alla restituzione degli atti al pm –previa dichiarazione di nullità ove vi sia violazione dell'art. 552 comma 1 lett. C del codice di rito-. Il PM in udienza può procedere alla modifica dell'imputazione ed alla relativa contestazione. Se l'imputato non è presente in aula, neanche tramite videocollegamento, il giudice sospende l'udienza e rinvia ad altra data. Il verbale deve essere notificato all'imputato assente almeno **10 giorni prima** della data fissata per la nuova udienza.
- Rispetto dei criteri di attribuzione della cognizione al Giudice monocratico. Se a seguito della modifica dell'imputazione cambia la competenza deve essere rilevata o eccepita, **a pena di decadenza**, dopo la nuova contestazione. Se, a seguito della modifica, era prevista per quel reato la celebrazione dell'udienza preliminare e non si è tenuta, la relativa eccezione è proposta**, a pena di decadenza**, dopo la nuova contestazione.

ULTERIORI ATTIVITA' DELL'UDIENZA PREDIBATTIMENTALE

- definizione di tutte le **questioni preliminari** previste dall'art. 491 c.p.p.
- definizione del processo con **sentenza di non luogo a procedere** se:
  - Causa estintiva del reato o causa per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita
  - Il fatto non è più previsto dalla legge come reato
  - Il fatto non sussiste
  - L'imputato non ha commesso il fatto
  - Il fatto non costituisce reato
  - L'imputato non è punibile per qualsiasi causa
- definizione anticipata del giudizio nelle forma alternative:
  - Giudizio abbreviato
  - Patteggiamento
  - Sospensione del processo con messa alla prova
  - Oblazione
- applicazione, concordata tra imputato e pm di una **pena sostitutiva** ai sensi dell'art. 53 legge 689/8. In tal caso il giudice, se non può decidere immediatamente, sospende il processo e fissa un'apposita udienza **non oltre 60 giorni** dandone avviso alle parti e all'UEPE

ATTENZIONE!!

L'UDIENZA PREDIBATTIMENTALE FISSA IL **TERMINE DECADENZIALE PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE** (ART. 79 COMMA 2 C.P.P.)

QUALORA IL GIUDICE NON PRONUNCI SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDURE O NON VI SIA LA DEFINIZIONE DEL PROCESSO CON DEFINIZIONI ALTERNATIVE IL GIUDICE FISSA PER LA **PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO LA DATA DELL'UDIENZA DIBATTIMENTALE DINNANZI AD UN GIUDICE DIVERSO** E DISPONE LA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DEL PM

Impugnazione della sentenza di NLP

Possono impugnare:

- ✓ PM
- ✓ PG: nei casi di cui all'art. 593 bis comma 2
- ✓ Imputato: salvo che con la sentenza sia stata dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso
- ✓ Persona offesa: solo nei casi di nullità di cui all'art. 552 comma 3 c.p.p.

La Corte d'Appello decide in camera di consiglio:

- ✓ Se ad appellare è il PM: la corte se non conferma la sentenza fissa la data per l'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso oppure pronuncia sentenza di NLP con formula meno favorevole all'imputato.
- ✓ Se ad appellare è l'imputato: la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di NLP con formula più favorevole all'imputato

Revoca della sentenza di NLP

Se, dopo la pronuncia della sentenza di NLP sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che da sole o unitamente a quelle già acquisite possono determinare lo svolgimento del giudizio dibattimentale il **PM fa richiesta al giudice di revoca della sentenza**.

Con la richiesta di revoca il PM trasmette alla cancelleria del giudice gli atti relativi alle nuove fonti di prova

Il giudice se non dichiara inammissibile la richiesta designa un difensore all'imputato –se privo-, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e né da avviso alle parti

Con ordinanza il giudice revoca la sentenza e fissa la data dell'udienza per la prosecuzione del giudizio. In questo caso **le istanze ex art. 554 ter comma 2 c.p.p. possono essere proposte, a pena di decadenza, prima dell'apertura del dibattimento**.

TERMINI PER L'UDIENZA PREDIBATTIMENTALE E PER QUELLA DIBATTIMENTALE

- TRA LA **DATA DELLA NOTIFICA** ALL'IMPUTATO, AL SUO DIFENSORE ED ALLA PERSONA OFFESA DEL DECRETO DI CITAZINE A GIUDIZIO E LA DATA DELL'UDIENZA PREDIBATTIMENTALE DEVE DECORRERE, A PENA DI NULLITÀ, UN TERMINE NON INFERIORE A **60 GIORNI** (LIBERI).

  DETTO TERMINE PUÒ ESSERE RIDOTTO A **45 GIORNI** NEI CASI D'URGENZA LE CUI RAGIONI DEVONO PERÒ ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATE

- TRA LA DATA DELL'UDIENZA PREDIBATTIMENTALE IN CUI SI DISPONE LA TRASMISSIONE DEL FASCICOLO AL GIUDICE DELLA TRATTAZIONE ISTRUTTORIA E QUELLA FISSATA PER L'INIZIO DEL DIBATTIMENTO DEVE INTERCORRERE UN TERMINE NON INFERIORE A **20 GIORNI** (LIBERI)

16. LE IMPUGNAZIONI

Termini per impugnare (art. 585 cpp)

All’articolo 585, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis . I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di **quindici giorni** per l’impugnazione del difensore dell’imputato GIUDICATO IN **ASSENZA**.»

Come depositare (a pena di inammissibilità)?
(art. 582 cpp)

- REGOLA GENERALE

L'impugnazione si presenta in un'**UNICA** forma: «*mediante deposito con le modalità previste dall'articolo 111- bis*» nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 582 cpp comma 1)

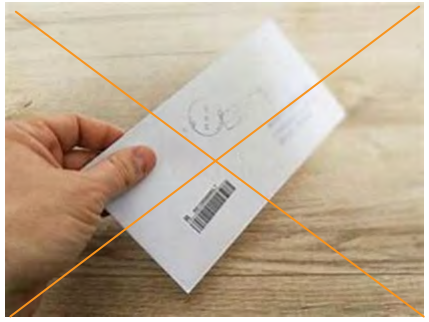

- ECCEZIONI:

a) per il SOLO CASO in cui l'impugnazione sia proposta dalla parte privata PERSONALMENTE è ammessa la seguente forma ALTERNATIVA di deposito: (582 cpp comma 1-bis):

con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (…)

b) casi in cui la Legge dispone altrimenti

N.B.:

- L'art. 583 c.p.p. (spedizione dell'atto di impugnazione) e l'art. 582 comma 2 c.p.p. sono abrogati
- Le nuove forme del 582 c.p.p. valgono anche per i motivi aggiunti

Come depositare (a pena di inammissibilità)?

REGIME INTERTEMPORALE FINO AL 15° GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTI ATTUATIVI EX ART. 87 COMMA I D. L.VO 150/22

L'impugnazione, IN TALE PERIODO TRANSITORIO, può essere presentata ALTERNATIVAMENTE:

- Dal difensore e da tutte le parti processuali, mediante **deposito del documento cartaceo** nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ai sensi del previgente art. 582 comma I c.p.p.
- I (soli) difensori possono depositare l'atto di impugnazione in forma di documento informatico VIA PEC ai sensi e con le modalità descritte dall'art. 87 *bis* del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

N.B.:

- L'art. 583 c.p.p. (spedizione dell'atto di impugnazione) è abrogato;
- L'art. 582 c.p.p. nella parte in cui prevedeva il deposito presso cancelleria del Tribunale o GdP in cui le parti ed i difensori si trovano ove diverso dal giudice a quo è abrogato;
- La parte privata che si trovi all'estero può ancora depositare, in tale periodo transitorio, il gravame presso l'agente consolare.

Cosa depositare (a pena di inammissibilità)? (art. 581 cpp)

A. SEMPRE

1-ter . Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è **SEMPRE** depositata a pena di inammissibilità:

LA **DICHIARAZIONE O ELEZIONE DI DOMICILIO,** ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Problema: la dichiarazione è essenziale anche per le impugnazioni non correlate ad un «decreto di citazione a giudizio» (per es. ricorso per cassazione ordinario)?

B. In aggiunta: QUANDO SI E' PROCEDUTO **IN ASSENZA**

1-quater . Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena di inammissibilità, **specifico mandato ad impugnare**, rilasciato DOPO la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato (…)»;

Cosa scrivere (a pena di inammissibilità)? (art. 581 cpp)

d) all'articolo 581, dopo il comma 1, è inserito il

seguente:

«1-bis L'appello è **inammissibile** per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma PUNTUALE ED ESPLICITA:

- i **rilievi critici in relazione alle ragioni** di fatto o di diritto **espresse nel provvedimento impugnato**, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione.

Appello: udienza partecipata o no? (art. 598-bis cpp)

La celebrazione è con rito camerale non partecipato, salvo che la parte appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore richiedano di partecipare all'udienza.

RICHIESTA: l'appellante e, in ogni caso, l'imputato (tramite difensore) o il suo difensore entro **15 gg.** DALLA NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE per l'appello:

Udienza partecipata

NESSUNA RICHIESTA:

- Entro 15 giorni (liberi) prima dell'udienza d'appello: richieste scritte del P.G., motivi nuovi e memorie di tutte le parti
- Entro 5 giorni liberi prima dell'udienza: le parti possono depositare memorie di replica

N.B. L'udienza sarà partecipata anche se così disposto d'ufficio dalla Corte per i casi di particolare necessità o se necessita rinnovazione istruttoria

L'appello – Concordato sui motivi
(art. 599 bis cpp)

1) La dichiarazione e la rinuncia sono presentate – a pena di decadenza - **entro 15 giorni** prima dell'udienza d'appello;

2) Sono **eliminate** le **attuali preclusioni** al concordato sui motivi previste dall'art. 599 bis, co. 2 c.p.p. per taluni reati;

Cassazione – Udienza partecipata o no? (art. 611 cpp)

La celebrazione è, di regola, con rito camerale **non partecipato, salvo** che il Procuratore Generale o i Difensori **richiedano di partecipare** all'udienza.

Richiesta P.G. o difensori entro 10 gg. (5 gg. per i procedimenti da trattarsi con forme ex art. 127 cpp) dalla ricezione dell'avviso della fissazione d'udienza:

Udienza partecipata

Nessuna richiesta:

- Entro 15 giorni (10 gg. per i procedimenti da trattarsi con forme ex art. 127 cpp) prima dell'udienza: richieste scritte del P.G., motivi nuovi e memorie di tutte le parti

- Entro 5 giorni liberi (3 gg. per i procedimenti da trattarsi con forme ex art. 127 cpp) prima dell'udienza: le parti possono depositare memorie di replica

N.B. - L'udienza sarà partecipata anche se così disposto d'ufficio dalla Corte per i casi di particolare rilevanza delle questioni o nel caso in cui la Corte ritiene di dare al fatto una definizione giuridica diversa

- La richiesta di rito camerale partecipato non potrà essere esperita per i procedimenti camerali diversi quelli previsti dal comma 2 bis dell'art. 611 c.p.p. ivi compresi i procedimenti già giudicati in appello con contraddittorio cartolare qualora l'appello abbia avuto esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

DOPO LA SENTENZA

17. I nuovi rimedi introdotti dalla Riforma Cartabia

Art. 628 *bis* c.p.p.: Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

Art. 629 *bis* c.p.p.: Rescissione del giudicato

Richiesta per l'**ELIMINAZIONE** degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in **violazione** della **Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali** o dei Protocolli addizionali

i presupposti

Art. 628 bis comma 1 c.p.p.

CHI

«*Il condannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza*»

QUANDO

«*Hanno proposto ricorso proposto ricorso per l'accertamento di una* ***violazione*** *dei diritti riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dai Protocolli addizionali alla Convenzione*»

E

OPPURE

«*la Corte europea ha accolto il ricorso con decisione definitiva*»

«*ha disposto la cancellazione dal ruolo del ricorso ai sensi dell'articolo 37 della Convenzione a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato*»

Le richieste
Alla **CORTE DI CASSAZIONE**

Art. 628 bis comma 1 c.p.p.

1. «***REVOCARE*** *la sentenza penale o il decreto penale di condanna»*
2. «*Disporre la* ***RIAPERTURA*** *del procedimento»*
3. «*Adottare i provvedimenti necessari per* ***ELIMINARE EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI*** *derivanti dalla* ***violazione accertata**** *dalla Corte europea dei diritti dell'uomo»*

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

*Comma 8: «***violazione accertata»** anche se riguarda il «***diritto dell'imputato di partecipare al processo»***

La procedura
a pena di INAMMISSIBILITÀ

Dove depositare

Art. 628 *bis* comma c.p.p.

➢Corte di Cassazione (art. 628 *bis*, comma 1 c.p.p.)

Quando depositare

➢«*entro* ***NOVANTA GIORNI*** *dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione della Corte europea che ha accertato la violazione o dalla data in cui è stata emessa la decisione che ha disposto la cancellazione del ricorso dal ruolo*» (art. 628 *bis* comma 2 c.p.p.)

Chi può depositare

➢«*personalmente dall'interessato o, in caso di morte, da un suo congiunto, a mezzo di difensore munito di procura speciale* (art. 628 *bis* comma 2 c.p.p.)

NOTA BENE:
IL CONTENUTO

La richiesta CONTIENE
a pena d'**INAMMISSIBILITA**

1. «***l'indicazione specifica*** *delle ragioni che la giustificano»*

2. *«la sentenza o il decreto penale di condanna la decisione emessa dalla Corte europea»*

3. *«eventuali **ulteriori atti e documenti** che giustificano la richiesta»*

Udienza **partecipata** o **cartolare**?
- art. 611 c.p.p. -

*La corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la **CORTE GIUDICA** sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie **SENZA** la partecipazione del procuratore generale e dei difensori.*

Comma 1:

Fino a 15 giorni prima: il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie

Fino a **5 giorni** prima: memorie di replica

Comma 1 *bis:*

1. Nei procedimenti per la decisione sui ricorsi contro le sentenze pronunciate nel dibattimento o ai sensi dell'articolo 442 il procuratore generale e i difensori possono chiedere la trattazione in PUBBLICA UDIENZA
2. Altri casi di decisione in CAMERA DI CONSIGLIO

Le richieste sono **irrevocabili** e sono presentate, a pena di decadenza, nel termine di **dieci giorni** dalla ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza

1. sui ricorsi per i quali la legge prevede la trattazione con l'osservanza delle forme previste dall'articolo 127;
2. sui ricorsi avverso sentenze pronunciate all'esito di udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, a norma dell'articolo 598-bis, salvo che l'appello abbia avuto esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario

L'udienza e la decisione

Art. 628 *bis* 4 e 5 comma c.p.p.

sulla richiesta la Corte decide in camera di consiglio a norma del RIFORMATO art. 611 c.p.p.

ACCOGLIMENTO della richiesta SE

- *la violazione accertata, per **natura** e **gravità**, ha avuto una **incidenza** effettiva sulla sentenza o sul decreto penale di condanna pronunciati nei confronti del richiedente*

Provvedimenti della Corte

oppure

Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto o comunque risulta superfluo il rinvio, assume i provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione, disponendo, ove occorra, la revoca della sentenza o del decreto penale

«trasmette gli atti al giudice dell'esecuzione o dispone la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione e stabilisce se e in quale parte conservano efficacia gli atti compiuti nel processo in precedenza svoltosi»

18. Rescissione giudicato (art. 629 *bis* c.p.p.)

DOPO LA SENTENZA

I nuovi rimedi introdotti dalla Riforma Cartabia

Art. 628 *bis* c.p.p.: Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

Art. 629 *bis* c.p.p.: Rescissione del giudicato

Rescissione del giudicato
i presupposti

chi

Condannato/soggetto sottoposto a misura di sicurezza con sentenza «*PASSATA IN GIUDICATO*»

«Fuori dei casi disciplinati dall'art. 628 bis c.p.p.»

quando

Dichiarazione di ASSENZA «*in mancanza dei presupposti previsti dall'art 420 bis c.p.p.*»

«e»

«Che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza SENZA SUA COLPA»

«SALVO risulti che abbia avuto conoscenza della pendenza del processo PRIMA della sentenza»

Rescissione del giudicato
La procedura

Art. 629 bis 2 comma c.p.p.

dove

➢«*La richiesta è presentata alla **CORTE D'APPELLO** nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento*»

quando

➢«*entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza*»

chi

➢«*personalmente o tramite procuratore speciale*»

Rescissione del giudicato l'udienza

La Corte d'appello provvede ai sensi dell'art. 127 c.p.p.»

Sospensione dell'esecuzione

Impugnabilità sentenza di revisione

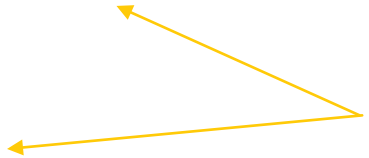

ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA

- *«**REVOCA** la sentenza»*
- *«Dispone la **TRASMISSIONE** degli atti al giudice della fase o del grado in cui si è verificata la nullità»*
- *Si applicano gli artt. 635 e 640 c.p.p.*

NOTA BENE:
modalità di deposito

Art. 111 *bis* c.p.p.

In ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo ESCLUSIVAMENTE con modalità telematiche»

«La disposizione di cui al comma 1 NON SI APPLICA agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica»

«Gli atti che le parti compiono personalmente POSSONO essere depositati anche con modalità non telematiche»

Camera Penale di Busto Arsizio

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

19. Diritto all'OBLIO degli imputati e delle persone sottoposte alle indagini

Diritto all'OBLIO
degli imputati e delle persone sottoposte alle indagini

Art. 64 ter disp. att. c.p.p.

altri riferimenti normativi:

- Art. 17 regolamento 2016/679/UE (GDPR)
- Art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003,

in sintesi:

Il **diritto** a non essere facilmente trovati nel mondo digitale dagli utenti dei motori di ricerca generalisti, con riferimento a informazioni relative alla sottoposizione a un procedimento penale conclusosi con **esito favorevole**

i presupposti

Chi

La persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di PROSCIOGLIMENTO o di NON LUOGO a PROCEDERE ovvero un provvedimento di ARCHIVIAZIONE

ha facoltà di richiedere

Cosa

preclusione dell'indicizzazione

disposizione della deindicizzazione

dei dati personali sulla rete internet

Le procedure

preclusione Indicizzazione (tutela preventiva)

*«La cancelleria del **GIUDICE CHE HA EMESSO IL PROVVEDIMENTO** appone e sottoscrive la seguente annotazione: ai sensi e nei limiti dell'art. 17 regolamento 2016/679/UE, è preclusa l'indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell'istante»*

Deindicizzazione (rimedio successiva)

«Il presente provvedimento costituisce titolo, ai sensi e nei limiti dell'art. 17 regolamento 2016/679/UE, per ottenere «un provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante»

NOTA BENE
la nuova disciplina si applica

«ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016»

«Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»

nessun automatismo

bilanciamento tra diritto all'oblio e diritto all'informazione

Si ringraziano per i contributi i Colleghi:

Roberto Aventi – Carlo A.M. Brena – Elisa Colombo – Chiara M.P. Cozzi – Concetto Daniele Galati – Michela Ghiso –Orsetta S. Giordo – Giuseppe Mangiameli – Tiberio Massironi – Fausto Moscatelli – Elisa Rocchitelli – Alessandra Salomoni – Claudia Santambrogio – Fabrizio Sardella – Ermanno Talamone